SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

232ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente VIGLIANESI

INDICE

ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Annunzio di raccomandazioni . . *Pag.* 12364

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Vice Presidente 12363

CONGEDI 12363

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di Ente 12364

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12363

Autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge n. 994:

PRESIDENTE 12371
GENCO 12371

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede redigente 12364

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 12364

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 12364

Trasmissione dalla Camera dei deputati 12363

Seguito della discussione:

« Norme in materia di affitto di fondo rustico » **(37)**, d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » **(313)**, d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori:

BALBO, *relatore di minoranza* . . . *Pag.* 12372
* CIPOLLA 12395, 12398
COMPAGNONI 12400
CUCCU 12392
DE MARZI 12393, 12404
FILETTI 12400, 12403, 12404
FINIZZI . . . . . 12392 e *passim*
GRIMALDI, *relatore di minoranza* . 12365, 12393
MORLINO, *relatore* . . . . . 12380 *e passim*
POERIO 12391
RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 12386 e *passim*
ROSSI DORIA 12394
SALARI, *relatore* 12379
TORTORA 12398

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 12405, 12406

Annunzio di ritiro di interrogazioni . . . 12408

Per lo svolgimento di un'interpellanza:

PRESIDENTE 12405
CHIAROMONTE 12405

PROCLAMAZIONE DI SENATORE 12363

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Di Vittorio Berti Baldina per giorni 3, Giraudo per giorni 3, Lisi per giorni 3, Merloni per giorni 3, Morandi per giorni 3 e Senese per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Proclamazione di senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione della Sicilia, in seguito alle dimissioni del senatore Graziano Verzotto, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui il predetto senatore apparteneva è il signor Camillo Giardina.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Camillo Giardina per la Regione della Sicilia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Annunzio di elezione di Vice Presidente di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha eletto Vice Presidente il senatore Colleoni.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1015);

« Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1017);

« Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica » (1018).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

ARNONE. — « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, per consentire all'insegnante elementare l'iscrizione nella graduatoria permanente della provincia, nella quale sia stato residente da almeno un anno » (1016).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati MATTARELLI ed altri. — « Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 » (979), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1017), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

« Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica » (1018), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche » (1012), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede redigente, le sono stati deferiti in sede deliberante:

« Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (930);

« Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (947).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati » (782), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico dello Stato, per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di Raccomandazioni trasmesse dal Presidente dell'Assemblea dell'UEO

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente dell'Assemblea dell'Unione della Europa Occidentale ha trasmesso il testo di quattro Raccomandazioni approvate da quella Assemblea nel corso della Sessione tenutasi a Parigi dall'8 all'11 dicembre 1969.

Le Raccomandazioni riguardano: lo stato delle attività europee in materia spaziale

(Racc. n. 190); la cooperazione tra l'Europa e gli Stati Uniti (Racc. n. 192); l'UEO e la unione politica dell'Europa (Racc. n. 193); il commercio internazionale degli armamenti (Racc. n. 194).

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico » (37), d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » (313), di iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico », d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori, e « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto », d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori.

Ricordo che la discussione generale è già stata chiusa. Ha facoltà di parlare il senatore Grimaldi, relatore di minoranza.

G R I M A L D I , *relatore di minoranza.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, nella relazione di minoranza che ho presentato ho limitato volutamente il mio esame su un punto che ho ritenuto fosse stato poco approfondito nell'ampio dibattito che si è svolto in seno alla 2ª e 8ª Commissione che congiuntamente hanno avuto in esame le due proposte di legge n. 37 e n. 313, tutte e due tendenti ad innovare la materia che disciplina l'affitto dei fondi rustici.

Il dibattito è stato ampio ma le decisioni rapide, alcune addirittura adottate sotto la consueta pressione dell'estrema sinistra alla quale non interessava, come non interessa, se venivano profondamente turbati fattori economici e sociali; non interessava, come non interessa, la più marcata violazione dei princìpi inderogabili dettati dalla Costituzione; non interessava, come non interessa, valutare le ripercussioni negative che si avranno.

Che la materia meritasse una più serena conclusione sugli articoli che nel corso della discussione erano stati accantonati non vi è dubbio e la dimostrazione del mio assunto è data proprio dal fatto che accantonandoli si voleva approfondirne l'esame e con il necessario senso di equità adottare le decisioni.

Invece proprio su tali punti più controversi, perchè, ripeto, più delicati, si è avuta l'imposizione dell'estrema sinistra subìta dalla Democrazia cristiana alla quale, pur riconoscendo che in alcuni momenti ha dimostrato di voler resistere a tali pressioni, pure va addebitato che nel momento della decisione ha sistematicamente ceduto. Nè è da pensare che tale cedimento fosse causato da una necessità di coerenza con il disegno di legge n. 37 di origine democristiana poichè proprio per tali cedimenti il testo approvato ha superato l'impostazione notoriamente demagogica del disegno di legge numero 313 di estrazione comunista.

Afferma il relatore che il testo è il risultato di una complessa elaborazione e che le sue disposizioni, anche se rimaste diverse nella qualità della stesura e nell'affinamento del contenuto normativo, nel loro insieme e per la loro incidenza sugli aspetti più qualificanti rimodellano tutta la disciplina dell'affitto.

È un quadro pieno di sfumature ove è possibile trovare le tinte che più aggradano e quelle che meno piacciono. In esso sono espressi contrasti e convergenze coronati da un nuovo modello di disciplina dell'affitto. Qual è questo nuovo modello?

Scelgo un punto tra gli altri, quello cioè che è stato preso a sostegno della necessità di modificare la disciplina già esistente dettata dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

Si è affermato nello studio fatto dal Presidente dell'8ª Commissione agricoltura e si sarebbe rilevato — sostiene il relatore — dai risultati delle indagni comunicati dal Ministero che il sistema previsto dall'articolo 3 della citata legge non ha funzionato o ha funzionato in modo imperfetto. Si è sostenuto che tale disfunzione si verificasse principalmente per le seguenti cause: inattività delle commissioni, prevalenza degli

interessi dei proprietari di terre cedute in affitto; difficoltà nella determinazione dell'equo canone.

Passo ora ad illustrare i tre argomenti, al fine di accertare fino a che punto essi hanno influito sull'asserita disfunzione della legge.

Primo: inattività delle commissioni. Il senatore Rossi Doria, al punto secondo del suo studio, afferma di avere esaminato i verbali più recenti del lavoro delle commissioni e le conseguenti tabelle per 48 provincie, scelte tra quelle nel cui territorio il contratto d'affitto ha maggiore rilevanza. La scelta di 48 tabelle elaborate da 48 commissioni provinciali vuol dire che altre tabelle di altre provincie, meno interessate alle condizioni d'affitto, erano a sua disposizione. Ciò vuole anche significare che laddove il problema aveva un'attualità le commissioni avevano ottemperato al disposto dell'articolo 3. Ammesso e non concesso che non in tutte le provincie le commissioni avessero dato esecuzione alla legge, tale inadempienza avrebbe dovuto essere prontamente sanata dall'intervento della commissione tecnica centrale che, ai sensi dell'articolo 5, aveva il diritto e il dovere di sostituirsi a quelle provinciali e provvedere direttamente alla formazione delle tabelle dell'equo canone.

Non risulta se la commissione tecnica centrale abbia usato tale diritto-dovere, nè può aversi cognizione del perchè se ne sia astenuta. È da ricordare che la commissione tecnica centrale è presieduta dal Ministro dell'agricoltura o da un suo delegato, e composta da due esperti, da quattro rappresentanti degli affittuari e da quattro rappresentanti dei proprietari con terre affittate.

Se il non intervento della commissione centrale non è stato doloso, almeno sotto il profilo della negligenza, è da ritenere che essa non avrebbe potuto rifiutare il proprio intervento.

Secondo: prevalere degli interessi dei proprietari di terra su quelli degli affittuari. Le affermazioni fatte in tal senso sono veramente gravi ed io ho voluto usare l'espressione « se non è stato doloso » appunto per introdurre un esame sull'attendibilità di tali presupposti.

Nella relazione al disegno di legge n. 313, laddove si lamenta la situazione di arretratezza economica, sociale e giuridica del rapporto, testualmentee si legge: « E ciò non solo e non tanto nei limiti obiettivi di queste leggi, ma anche e soprattutto per altri motivi. Il primo di questi è da ricercare nell'agguerrita resistenza all'applicazione della legge frapposta non solo dalla proprietà fondiaria e dai suoi diretti difensori. Questa, infatti, ha trovato eco e sostegno proprio negli organi dello Stato che erano chiamati a dare applicazione alle leggi sull'affitto ». E continua: « I ritardi, gli inadempimenti, le palesi distorsioni operate da prefetti, da ispettori agrari e da altri uffici dipendenti dall'Esecutivo sono, prima che alla capacità e all'orientamento del singolo funzionario, da addebitare alle direttive generali dei Governi ». E finisce così dicendo: « Ma anche l'accoglimento, a volte insperato, da parte delle varie magistrature delle tesi perfino le più temerarie della proprietà fondiaria testimonia una situazione ancor più grave che costituisce uno degli aspetti dell'attuale crisi del funzionamento della giustizia nel nostro Paese ».

Queste accuse mosse dall'estrema sinistra, che investono tutto l'ordinamento dello Stato, dalle commissioni, ai prefetti, dagli ispettorati agrari ai magistrati, avrebbero dovuto trovare una reazione da parte del Governo e della maggioranza, per ristabilire la verità, ma la ricerca della verità è partita dall'iniziativa di qualche parlamentare di altro schieramento politico: l'ho fatta io in un intervento durante i lavori della Commissione.

Tutto ciò non mi impedisce di chiedere al Governo per quali ragioni la commissione centrale non avrebbe esplicato la propria funzione nel rispetto delle competenze ad essa demandate dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e di chiedere altresì se le provincie indicate dal collega De Marzi nel suo intervento nella discussione generale (provincie di Treviso, Ferrara, Vercelli, Caserta) abbiano chiesto l'intervento della commissione centrale e quali provvedimenti siano stati adottati.

Terzo: difficoltà nella identificazione del canone equo. Questo è l'argomento che io ho trattato nella relazione di minoranza che ho avuto l'onore di presentare. Ritengo che sia necessario sottoporre alla cortese attenzione dei senatori qualche ulteriore considerazione per dimostrare come la nuova regolamentazione non elimini nè risolva le difficoltà incontrate in precedenza.

Il senatore Rossi Doria si è chiesto che cosa sia l'equo canone di affitto secondo la dottrina e come possa esserne determinato l'ammontare. Nino Famularo, presidente della camera di commercio di Milano, così scrive sul « Giornale dell'agricoltura » del 26 ottobre corrente, riprendendo il quesito posto dal senatore Rossi Doria e rispondendo a questa domanda: il Rossi Doria, con una fin troppo sommaria esegesi degli scritti di Arrigo Serpieri e di Alessandro Brizzi, identifica concettualmente il valore locativo netto del fondo rustico con il suo reddito dominicale quale risulterebbe da una stima catastale aggiornata.

Già in questa identificazione concettuale — continua il Famularo — che per la verità non è del Serpieri nè del Brizzi, ha sede un grosso errore che deve essere corretto per per convincersi, finchè si è in tempo, che nessun razionale collegamento può essere posto tra estimo catastale e canone di affitto, equo o iniquo che sia, di qualunque fondo rustico.

Come si è ritenuto di superare le cause di perplessità, di sperequazione e di arbitrio che si afferma abbiano turbato il funzionamento delle commissioni provinciali? La risposta si trova all'articolo 2 del disegno di legge. In esso è detto che al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro all'affittuario e alla sua famiglia, nonchè la buona conduzione dei fondi, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Per fare ciò deve prendere a base i redditi dominicali determinati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, ed applicare ad essi coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte e un massimo di 45.

Un esame comparativo tra le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 567 del 1962 e quelle che adesso ho finito di citare mette in evidenza che nelle nuove norme non vi è alcun cenno alla valutazione degli oneri a carico dei proprietari locatori, non vi è alcun cenno all'esistenza di fabbricati rurali, non vi è alcun cenno all'attrezzatura aziendale.

Resta però sempre affidata alle commissioni provinciali la soluzione del *rebus* dell'equo canone. Difatti l'individuazione dell'equità da ricercare tra il coefficiente minimo (12) e quello massimo (45) richiede che le commissioni provinciali affrontino quella stessa analisi che — si è affermato — non fu effettuata per tutte le cause elencate nelle note orientative elaborate dal senatore Rossi Doria, che in sintesi evidenziano la difficoltà di valutare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi. Testualmente si afferma: « Sembra che alcune commissioni si siano poste il problema, ma abbiano rinunziato ad affrontarlo riconoscendo la estrema difficolta e quindi la scarsa costruttività, di una incerta valutazione del lavoro per la quale manca, tra l'altro, la serie di dati da cui partire ».

Se questa era la situazione sotto il dominio della vecchia legge, quale sarà la situazione sotto il dominio delle nuove norme? Come già premesso, le commissioni devono fare sempre le indagini volte ad assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi.

Questa ricerca la prescriveva l'articolo 3 della legge del 1962; questa ricerca viene imposta dalle nuove norme e tale ricerca creò allora quella situazione di difficoltà tale da indurre le Commissioni ad aggirare l'ostacolo, pervenendo a delle soluzioni che, essendo a volte il frutto quanto meno di un accordo delle parti in presenza dei componenti delle commissioni provinciali, avevano certamente il significato di una equità intesa nel senso dell'equilibrio economico tra le due parti contraenti.

In tale condizione appare molto semplicistica e non accettabile la spiegazione che vie-

ne data dal relatore, il quale ritiene che il nuovo sistema di aggancio al catasto rustico consenta soprattutto una semplificazione di accertamenti tecnici. Non mi sembra che la soluzione proposta elimini le cause di incertezza e le difficoltà già rilevate in precedenza dalle commissioni, sia perchè la base catastale è tutt'altro che perequata sia perchè le commissioni dovranno in ogni caso ricercare e individuare elementi tecnici ed economici concreti e reali, in base ai quali stabilire l'ammontare dell'equo canone per le varie zone omogenee, indicando il coefficiente moltiplicatore nei limiti minimi e nei limiti massimi previsti nel disegno di legge in esame.

Ho cercato di dimostrare con una sintetica esposizione che le argomentazioni prese a base dai presentatori dei due disegni di legge non hanno consistenza e che in ogni modo se alcune remore o difficoltà vi sono state, esse non vengono né semplificate né eliminate, perchè — ripeto — spetta sempre alle commissioni provinciali quel potere di determinazione tanto criticato, perchè restano attribuiti alla commissione centrale (né poteva essere altrimenti) quei poteri che la legge del 1962 aveva già conferito e tra questi quello di sostituirsi alle commissioni provinciali nei casi previsti dall'articolo 5, lettera *c*).

Né nelle note redatte con molto scrupolo dal senatore Rossi Doria, né nella relazione al disegno di legge e nemmeno nelle relazioni ai disegni di legge numeri 37 e 313 si riscontra che la commissione centrale sia stata richiesta di interventi e non li abbia fatti, così come non risulta che non sia intervenuta per sanare irregolarità o inattività delle commissioni provinciali. Ciò autorizza a ritenere che dalla periferia non sono stati sollecitati o richiesti interventi né da parte degli organi dello Stato né da parte dei rappresentanti degli affittuari, che sarebbero stati poi la categoria più oppressa e quindi quella che avrebbe dovuto chiedere a gran voce la tutela della legge. Se ciò non è avvenuto deve pur esserci una spiegazione, e penso che sia intuibile. La materia dell'equo canone, superati i contrasti insorti inizialmente, in quanto ciascuna delle parti aveva ed ha il diritto di tutelare il proprio interesse, non ha successivamente dato luogo a contestazioni tali da determinare o giustificare quindi quello stato di allarmismo che si è voluto creare per avere un clima favorevole alla presentazione dei due progetti di legge e all'approvazione da parte delle due Commissioni, giustizia e agricoltura, del testo unificato. Da quanto premesso è agevole dedurre che le proposte tendono ad un fine diverso dalla ricerca dell'equo canone, mirano alla espoliazione del reddito per il proprietario attraverso l'agganciamento di un coefficiente minimo-massimo ad un reddito dominicale, per addivenire attraverso una serie di norme, culminanti nell'ultimo capoverso dell'articolo 15, all'espropriazione della proprietà.

Non mi intratterrò su quanto ho scritto nella mia relazione in merito alla validità del sistema preso a base per la determinazione dell'equo canone perchè da parte di tutti si ammette che e fallace e che determinerà situazioni paradossali. Basta pensare che molti dati catastali sono anteriori al 1937, e quindi sono basati su elementi ormai superati, e molti che sono stati aggiornati esprimono valori più alti pur trattandosi di terre che hanno parità di elementi. Senza lasciarmi tentare da citazioni di illustri cultori della materia per avvalorare la mia tesi, che, ripeto, è la tesi un po' di tutti, richiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi le due tabelle da me predisposte e inserite nella relazione di minoranza per dimostrare che attraverso la formula coefficiente-reddito dominicale (formula aggravata dalla misura del coefficiente) la proprietà viene privata del reddito.

Il collega De Marzi per confutare i dati da me esposti ha elencato alcuni redditi di terreni irrigui del continente, di orti irrigui, di agrumeti, ma si è astenuto dal fare i calcoli sui redditi più bassi, calcoli che avrebbero evidenziato le iniquità assolute che derivano da questa formula. Si tratta di iniquità che emersero quando il Ministro dell'agricoltura di allora, senatore Valsecchi, diede lettura di numerose risultanze che dimostravano in maniera inequivocabile le disastrose conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione del disegno di legge. In Commissione ho documentalmente dimostrato, prendendo

in esame casi concreti, che con il moltiplicatore 24 si aveva un canone bastevole a pagare circa il 50 per cento delle imposte e tasse gravanti sulla proprietà fondiaria. La media da me presa in considerazione, senatore De Marzi, serve, così come di consueto, per orientare uno studio e non per falsarne i risultati. I risultati sono stati falsati da lei quando ha fornito al Senato solo quei dati massimi che ha trovato conveniente portare per sostenere la sua tesi.

Ho scritto e ripeto, per fugare ogni facile giudizio, che riconosco all'istituto dell'affitto esigenze superiori rispetto a quelle della proprietà. Ma non credo risponda a criteri di equità, intesi in senso morale più che come un precetto economico-giuridico, espoliare del reddito una proprietà. Gli effetti di tale operato non possono essere limitati al fatto contingente, ma si proiettano nel tempo perchè la caduta dei valori fondiari non colpirà il proprietario assenteista di oggi, ma anche coloro che, per infinite cause, saranno costretti ad essere assenteisti domani. Questi effetti colpiranno in maniera più pesante i piccoli proprietari che, pur di possedere la terra, hanno realizzato, fra privazioni e sudori, i loro risparmi e lavorando lontano dalla patria sognano di tornare a coltivare quel pezzo di terra che hanno acquistato e che in questo momento è condotto in affitto. Conseguenze ancora più gravi si avranno poi per il fatto che il proprietario non troverà più conveniente effettuare miglioramenti, anche avendone la possibilità economica per via di altri redditi, su un bene improduttivo. Se i miglioramenti li effettuerà l'affittuario, così come si vuole, in breve volgere di tempo diventerà il proprietario del fondo.

Come si vede, dalla espoliazione del reddito alla espoliazione della proprietà il passo è breve. Basta seguire il precetto del titolo secondo del disegno di legge, recante norme in materia di miglioramenti.

Che l'affittuario, piccolo o grande che sia, non debba soffocare la propria vocazione miglioratariа, senatore Cipolla, mi trova perfettamente d'accordo; che tale vocazione sia da stimolare e incoraggiare è evidente; che il tutto avvenga entro una determinata dimensione, tenendo conto del reddito del fondo e delle effettive utilità, dovrebbe essere incontrovertibile; ma il titolo secondo questo equilibrio non lo crea, anzi pone le condizioni affinchè il proprietario venga estromesso.

Questo è il punto reale cui tende il disegno di legge in esame. Tutto quanto lo precede è solo un velo pietoso teso per coprire il vero obiettivo: basta leggere il titolo secondo, soffermandosi con particolare attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 15 con cui l'affittuario può provvedere all'allacciamento dell'energia elettrica e agli impianti di acqua potabile (e sappiamo cosa costino gli allacciamenti di energia elettrica e quelli di acqua potabile, specie in certe zone di montagna dove sono lontane le reti elettriche e lontanissimi gli acquedotti), per avere un'ulteriore conferma, data la rilevanza della spesa necessaria per tali realizzazioni, e per rendersi conto della gravità della norma che non è bene regolamentata, nè limitata.

La estromissione del proprietario trova altre facilitazioni nella norma che consente all'affittuario che abbia eseguito innovazioni a sue spese di rimanere nel fondo anche in caso di vendita per un periodo non minore di dodici anni, e gli accorda altresì il diritto a cedere il contratto a persone di sua famiglia, anche se associate a terzi.

L'espoliazione della proprietà a danno di una categoria e a beneficio di un'altra è contro le norme costituzionali. Difatti l'articolo 42 prevede che la proprietà privata possa essere espropriata per motivi di interesse generale, ma con indennizzo. Non è quindi prevista l'espoliazione della proprietà, ma la espropriazione con indennizzo e per motivi di ordine generale.

Con il presente disegno di legge si perviene all'espoliazione non solo della proprietà privata, ma anche di quella degli enti (comuni o provincie, enti religiosi) ai quali certo non si può far carico di assenteismo. È inammissibile altresì, anche sotto il profilo della solidarietà umana, colpire vecchi possidenti non piu capaci di lavorare la loro terra o bambini colpevoli di aver perduto troppo presto i genitori che potevano anche

essere stati ottimi coltivatori diretti o bravi conduttori di aziende. Solo un'impostazione di stile marxista può pretendere che abbia valore solo l'apporto della manodopera impiegata, negandolo invece al capitale: è una vecchia utopia quella dell'illegittimità di ogni reddito che non provenga da un lavoro.

Tutto ciò ha una logica nei regimi comunisti che non ammettono la proprietà di mezzi di produzione né in genere di beni che non servano direttamente all'uso del proprietario, ma non ha alcuna logica nei Paesi ad economia libera, qual è ancora l'Italia. Ove fosse superabile poi il disposto del terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione, non si comprende perchè il principio non dovrebbe essere esteso a tutti i settori coinvolgendo tutti coloro che godono di redditi di proprietà, siano essi — ecco l'assurdità della norma — anche frutto di sudati risparmi.

Il titolo terzo recante disposizioni finali non può essere immune da censure. L'articolo 17 annulla di colpo ogni forma mista di conduzione e ciò non con decorrenza dalla prossima annata agraria, il quale termine consentirebbe la soluzione anticipata dei problemi connessi, ma dall'annata agraria in corso. Tale disposizione che può essere collegata con quella dell'articolo 22 manifesta chiaramente la volontà di persecuzione che ha ispirato la maggioranza demomarxista. Questo articolo prescrive che nei rapporti in corso basta vi siano elementi di affitto, ancorchè non prevalenti, perchè i rapporti siano trasformati in contratto di affitto. Non soddisfatti di ciò, e nonostante le preoccupazioni manifestate da diverse parti politiche, si è codificato che tali trasformazioni le subiranno anche i contratti relativi all'utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo (il contratto di soccida è giudicato sempre da tutti come contratto perfetto) anche di durata inferiore ad un anno con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame.

È da augurarsi che, superato il momento « caldo » dei lavori della Commissione, si possa avere, nella situazione più riflessiva dei lavori in Aula, la possibilità di ripensamenti affinchè possano essere rivedute ed eliminate le enormità previste e commesse.

È per esempio inconcepibile (cito un caso caduto sotto il mio esame proprio in questi giorni) che un affittuario di un piccolo stacco di terra su un fondo di 25 ettari, dove ha impiantato un vivaio, possa, per il fatto di condurre questo piccolo stacco di terra coltivato a vivaio in affitto, vantare il diritto di avere assegnato tutto il fondo laddove c'è un coltivatore diretto che lavora. È inconcepibile che un coltivatore diretto che abbia ceduto in affitto una parte della terra, necessariamente tenuta a turno di riposo pascolativo (io parlo in termini tecnici nella speranza che i tecnici mi intendano), debba vedersi costretto a cedere tutto il fondo all'affittuario del pascolo. Non ha senso che i contratti di utilizzazione delle erbe, impropriamente chiamati contratti di affitto (mi richiamo alle affermazioni del senatore Rossi Doria che sostenne anche egli questa tesi), costituiscano titolo per estromettere il proprietario dalla conduzione del fondo.

Denunziai questa casistica in Commissione, il relatore ed il Presidente dell'8ª Commissione espressero le loro perplessità, ma l'articolo 22 è rimasto quale era.

Completo la mia esposizione richiamando il contenuto dell'articolo 20 in cui non si trattano interessi di privati cittadini, ma di enti per chiedere quale significato ha la norma che prescrive ai comuni, alle provinvie, allo Stato di concedere l'affitto mediante licitazione privata o trattativa privata anche quando sia stata indetta un'asta pubblica se poi si afferma che in caso di pluralità di offerte — cioe sempre, in tutti i casi, perchè c'è sempre pluralità di offerte — si procederà alla concessione mediante sorteggio. Una licitazione o una trattativa presuppone una diversità di offerte e la possibilità di scegliere quella piu vantaggiosa sotto molti aspetti, quali quello della convenienza economica (nella specie, più alta offerta di canone) e della solvibilità del concorrente. L'ente avrebbe cosi la possibilità di un maggiore introito che andrebbe a favore della collettività e la certezza di incassare il prezzo pattuito.

Con l'articolo 20, invece, l'ente non potendo pretendere un canone superiore a quello equo stabilito dalla commissione provinciale potrebbe avere solo il diritto di una selezione tra i concorrenti. Ma nemmeno questa tutela può avere (e badate bene che si tratta dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie) perchè questo ente è costretto a fare il sorteggio. Ogni ulteriore commento non servirebbe tanto è paradossale la norma.

Onorevoli senatori, bisogna avere il coraggio, ammesso che di questo si tratti, e certamente la saggezza — elemento che in tutti i tempi ha contraddistinto l'operato del Senato — di rimandare in Commissione il disegno di legge oppure di apportare ad esso tutti quegli emendamenti che possano purificarlo dalle tante norme demagogiche.

Non è con leggi di questo tipo che si crea la certezza nelle campagne, nè credo che gli stessi affittuari ne saranno contenti ed esultanti, tanto è iniqua.

Il collega Rossi Doria, al quale rivolgo il mio ringraziamento per aver dato atto nel suo intervento in Aula della necessità di tener conto di alcune mie osservazioni, non ha potuto non rilevare che è necessaria una revisione del disegno di legge ed ha auspicato una migliore riflessione affinchè la legge, quando tale sarà, non trovi fuori delle Aule parlamentari seri ostacoli alla sua reale applicazione; perchè, senatore De Marzi, una cosa è indorare, sia pure con calda parola, un'amara pillola per cogliere dall'uditore un consenso, e altra cosa, estremamente più seria, è fare una legge, la cui efficacia non è limitata nel tempo nè ad alcune zone.

Ho ascoltato le dichiarazioni del senatore Cipolla il quale ha esaltato il fatto politico nuovo instauratosi tra le forze politiche dell'estrema sinistra e la Democrazia cristiana, così come avevo sentito analoghe esultanze — sebbene espresse in termini più prudenti ma illuminate da un radioso sorriso — da parte del democristiano senatore De Marzi; concludo affermando, anzi riaffermando quanto ho detto all'inizio di questo mio intervento e cioè che il cedimento della Democrazia cristiana al volere ed alle regole marxiste è chiaro e si consolida con voluta precisione.

Ieri è stato il Ministro del lavoro ad affermare che la legge sullo statuto dei lavoratori è frutto della realizzata larghissima maggioranza, con la convergenza sulle concrete soluzioni, oggi è il senatore De Marzi che, sia pure con minore autorità, afferma che lo schema di legge sull'affitto dei fondi rustici è frutto di questo nuovo clima di integrazione politica tra comunisti e democristiani.

Il fatto politico supera i limiti dell'approvazione di una legge, buona o cattiva che sia, e spiega con estrema chiarezza la volontà di mortificare questo o quel settore economico per creare quei presupposti che l'estrema sinistra, onorevoli senatori, vuole per il conseguimento delle sue mète.

Contro tale volontà, contro tale sistema si leva e si leverà la voce dello schieramento politico al quale ho l'onore di appartenere nella certezza che la verità e la giustizia trionferanno. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

Autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge n. 994

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Onorevole Presidente, a nome e per incarico dei Presidenti della 7ª e della 6ª Comissione permanente, che hanno congiuntamente esaminato il disegno di legge n. 994, chiedo l'autorizzazione a riferire oralmente sullo stesso disegno di legge che reca: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, numero 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione dei disegni di legge nn. 37 e 313.

Ha facoltà di parlare il senatore Balbo, relatore di minoranza.

BALBO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, una domanda preliminare è necessaria prima di addentrarci nell'esame del disegno di legge in discussione, e la domanda è questa: con il provvedimento sottoposto al nostro esame si vuole favorire od ostacolare l'affitto dei fondi rustici? Questa è una pregiudiziale interessante perchè non ha senso voler riformare senza sapere a cosa si tende, ma qui si ha la netta impressione che si tenda a fare una cosa mentre in pratica se ne raggiunge un'altra.

Le novità sostanziali introdotte con il titolo primo del provvedimento sono due: con la prima si stabilisce il canone di affitto e lo si determina meccanicamente prendendo a base i redditi dominicali fissati nientemeno che nel 1939, stabilendo coefficienti di moltiplicazione minimi e massimi; con la seconda si stabilisce che il canone sia determinato sempre in denaro. Il coefficiente di moltiplicazione dovrebbe variare da un minimo a un massimo o, peggio ancora, dovrebbe ammontare sempre a 30, finchè non interviene la delibera della commissione provinciale.

Qual è, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, il criterio che può guidare le commissioni tecniche provinciali nella determinazione specifica tra i minimi ed i massimi? L'automaticità del canone, che prescinde dall'effettivo stato individuale di produttività del fondo in comparazione a quello degli altri, in quanto caratterizzata soltanto dalla classe, dal tipo di coltura e dalla zona, costituisce una grossolana ingiustizia che finisce per risolversi a danno degli affittuari stessi. Infatti l'affittuario di un vigneto di prima classe, posto in una determinata zona, che produce, supponiamo, 200 quintali di uva, paga il medesimo canone di colui che conduce un altro vigneto di prima classe della stessa zona il quale però produce solo 30 quintali di uva per vari motivi, perchè è vecchio, deperito od altro. Quest'ultimo affittuario, operando sul terreno della libera concorrenza, è costretto a soggiacere alla azione di eliminazione svolta dal primo, il quale si avvale di un autentico privilegio legale insito nell'automaticità e riesce a prevalere solo per questo e non per effettivi meriti personali.

E inoltre perchè mai, se un tale dà in affitto un vigneto, deve accontentarsi del canone corrispondente a un pascolo perchè solo così appare in catasto? Certo non può ritenersi giusta la norma secondo la quale il canone va commisurato alla coltura catastale, se questa risulta redditivamente inferiore a quella reale, nè può ritenersi giusto che la revisione del canone abbia decorrenza solo dall'annata successiva a quella della domanda di verifica per l'aggiornamento catastale.

Si afferma che è una esigenza di etica pubblica far scontare al proprietario il fatto di aver pagato tributi allo Stato inferiori a quelli dovuti e si trascura il fatto che solo un acceso spirito classista può indurre a riversare gli effetti positivi della sanzione non già a vantaggio dello Stato, soggetto che ha patito gli effetti dell'inosservanza, ma a vantaggio dell'affittuario, soggetto assolutamente estraneo al rapporto tributario, e ciò sempre che ricorra una tale esigenza etica, riscontrandosi invece nella pratica che il mancato aggiornamento molte volte non è dovuto al malizioso comportamento del proprietario per sottrarsi al maggior tributo, ma ad una banale trascuratezza, tanto è vero che non sono pochi i casi in cui le risultanze colturali e per classi del catasto siano più onerose di quelle reali.

Inoltre per quale motivo si vuole dare una decorrenza degli effetti della revisione per la misura del canone dall'inizio dell'annata successiva a quella della domanda, quando invece il nuovo tributo viene pagato dalla data di quest'ultimo? Questi rilievi possono sembrare di modesta portata pratica, ma sono quanto mai significativi per individuare lo spirito settario e classista che ha animato i sostenitori della legge.

Lo sganciamento poi del canone dal prezzo dei prodotti agricoli è antistorico e gravemente pregiudizievole tanto per l'affittuario quanto per il proprietario poichè introdu-

ce un elemento di determinazione che postula affitti brevi là dove da tutti si auspica che gli affitti siano di lunga durata.

L'evoluzione economica del rapporto di affitto ha già fatto giustizia del canone in danaro, sicchè lo sganciamento voluto è contro il progresso; non suffraga pertanto alcuna valida ragione per una limitazione siffatta dell'autonomia privata, ed è facile prevederne l'illegittimità davanti alla Corte costituzionale. Il criterio di ragione del mio precedente interrogativo sul piano logico non può essere altro che quello di fare avvicinare il canone legale con l'ordinaria produttività di reddito del fondo, e ciò deve valere non tanto e non solo nell'interesse delle categorie interessate, ma anche e più nell'interesse della collettività che dal massimo rendimento economico di tutti i mezzi produttivi trae vantaggio.

L'equità unilaterale è *in re ipsa* contraddittoria; produce non solo il danno economico concreto di ostacolo agli investimenti e quindi al progresso agricolo, ma anche quello più grave, non misurabile in moneta, della sfiducia e del rifiuto di uno Stato di diritto.

Come dicevamo poc'anzi, la disciplina proposta avrà sicuramente l'effetto di scoraggiare la concessione di terre in affitto e ridurrà perciò il già limitato campo di applicazione di questo istituto. Da un lato indurrà il proprietario a fare di tutto per riottenere la disponibilità del fondo affittato e passare alla conduzione diretta; dall'altro costringerà gli agricoltori, coltivatori diretti e non, ad acquistare il fondo, non potendo con facilità ottenerne il godimento in affitto. Perciò gli agricoltori saranno costretti a sopportare ingenti oneri finanziari per l'acquisto del fondo e di conseguenza registreranno una insufficienza o carenza di capitali per i miglioramenti strutturali e per lo stesso esercizio dell'impresa, ed incorreranno in un prevedibile aumento dell'indebitamento.

Le prevedibili conseguenze delle modifiche proposte con i disegni di legge in esame dimostrano che questi ultimi sono il frutto di un orientamento politico-legislativo quanto meno superficiale e in ogni caso superato, se non semplicemente permeato di demagogia. Tale orientamento contrasta in modo evidente con le nuove direttive della politica agraria comunitaria, rivolte al miglioramento delle strutture di produzione.

È bene ricordare infatti che il *memorandum* Mansholt ravvisa una delle principali cause dell'inadeguatezza del reddito agricolo nella troppo limitata estensione della superficie aziendale e propone quindi mezzi e strumenti per ottenerne l'ampliamento su basi economicamente valide. Fra questi strumenti è specialmente previsto l'affitto, di cui è auspicata una maggiore diffusione. Il *memorandum* Mansholt, in altri termini, propone il superamento della tendenza tradizionale della politica agraria comunitaria e specialmente italiana, diretta a favorire soprattutto le proprietà coltivatrici, affermando a chiare lettere l'opportunità di dissociare il concetto di proprietà da quello di impresa.

Il provvedimento in esame quindi non solo produrrà l'effetto di limitare, anzichè favorire, la diffusione dell'affitto, ma costituirà un serio ostacolo al programma di ristrutturazione dell'agricoltura italiana. Ne traspare che trattasi di legge a scopo demagogico, che, se è giustificata dalla necessità di mascherare i persistenti effetti dannosi di un'errata politica ventennale di inceppamenti e di coartazioni, svolta dal nostro Governo, contiene peraltro una carica implicante altri guasti e danni di notevolissima portata. Del resto ciò non sfugge agli stessi propugnatori della legge.

Il Presidente della Commissione agricoltura, senatore Rossi Doria, che pure ne è una dei più solleciti sostenitori, ha affermato, non senza fondamento, che il disegno di legge da solo non comporta sollievo alle difficoltà di un'agricoltura in crisi e che va valutato positivamente solo come un primo passo di una futura legislazione di ben altra ampiezza, che egli auspica in progressione pertinace di quell'errata politica ventennale di imperio finora perseguita.

La proposta di legge in discussione avrà effetti negativi in campi diversi ed in primo luogo in quello del credito agrario. Certamente infatti, ove la proposta di legge fosse accolta, si verificheranno immediatamente ripercussioni negative gravi in detto settore, così da recare seri pregiudizi non solo alla

espansione degli investimenti fondiari bensì anche alla loro normale continuazione.

Poichè la proposta di legge provocherà una fortissima caduta del reddito fondiario e dato che gli investimenti fondiari, siano essi a scopo produttivistico o a scopo sociale, sono nella generalità dei casi effettuati con il ricorso al credito agrario, non si può non riconoscere quanto sotto vengo ad esporre.

Gli istituti di credito agrario, nell'accordare un mutuo per opere di miglioramento fondiario, non si basano tanto sul presunto valore del fondo quanto sulla sopportabilità del mutuo stesso da parte del proprietario, sopportabilità che risulta dal raffronto fra la quota annua di ammortamento e il reddito fondiario che il proprietario è in grado di realizzare.

Perciò la remunerazione irrisoria o simbolica che i proponenti il disegno di legge vorrebbero riconoscere al proprietario del fondo porterebbe immediatamente a modificare le condizioni oggettive che sono alla base della concessione del mutuo. Il credito di miglioramento verrebbe conseguentemente a ridursi fortemente, se non ad arrestarsi del tutto, venendo a mancare i presupposti economici del credito stesso.

In termini di miglioramenti fondiari si verrebbero quindi a conseguire risultati opposti a quelli auspicati. Si può fare l'ipotesi, per esempio, prevista dal disegno di legge, che l'affittuario surroghi il proprietario nell'esecuzione dei miglioramenti usufruendo anche delle contribuzioni dello Stato. Ma qui urge una domanda: con quali mezzi l'affittuario verrebbe ad effettuare le opere? Con quelli dello Stato, che bisognerebbe però concedere *ad hoc?* Non certo con quelli degli istituti di credito, poichè, ai sensi delle vigenti leggi, l'affittuario non è oggi in grado di dare le necessarie garanzie reali e quindi non può usufruire dei mutui trentennali. Al più potrebbe avere un credito cambiario, la cui durata non potrebbe però superare i cinque anni, con le conseguenze di insopportabile onerosità annua dell'ammortamento. Senza dire che in tal caso l'affittuario verrebbe anche ad esaurire la capienza per prestiti di conduzione.

In effetti la legge renderebbe di fatto inoperante il credito agrario di miglioramento e quindi priverebbe i soggetti, proprietari o affittuari che siano, dei mezzi finanziari necessari per effettuare le desiderate opere.

Un'ultima considerazione riguarda direttamente gli istituti di credito agrario per mutui in essere. È fuori dubbio infatti che detti istituti, ove la proposta divenisse legge, verrebbero a trovarsi in gravi difficoltà in ordine ai mutui già concessi, per i quali verrebbero improvvisamente a mancare quelle condizioni oggettive di reddito sulle quali i mutui medesimi erano stati convenuti.

Il rischio diverrebbe per essi veramente grave, per le prevedibili insolvenze e per i grossi problemi e conseguenti perdite che immancabilmente insorgerebbero nel dover rivalersi con la vendita dei relativi terreni in un mercato reso quanto mai negativo dalle stesse norme di legge.

È stato poi affermato che i prezzi delle terre, definite beni-rifugio, abbiano raggiunto indici eccessivamente elevati e che invece sia auspicabile che essi diminuiscano anche fino allo zero. E vien da chiedersi: è un vantaggio o un danno per il coltivatore diretto il verificarsi del crollo dei prezzi delle terre, quando invece tutti i valori dei beni e servizi in altri settori della economia generale registrano costanti ascese, il più delle volte provocate dagli stessi operatori i quali in ogni caso non si oppongono e ne mostrano gradimento?

Noi siamo della convinzione che la politica del ribasso delle terre non sia nei voti e neppure nell'interesse del coltivatore sia perchè raramente si riscontra che egli non sia a sua volta proprietario di terreni (dovrebbe di conseguenza rassegnarsi alla perdita del loro valore), sia per la poco incoraggiante prospettiva di un immancabile futuro di miseria in quanto egli non potrà che investire i propri guadagni nelle terre, quindi vanificarli perchè incorporati nelle terre dal valore zero.

Ad un attento osservatore non sfugge inoltre che la crescita dei salari dei lavoratori agricoli si è affiancata di pari passo all'aumento dei valori fondiari, trattandosi di due fenomeni che si influenzano reciprocamente.

Certamente la caduta dei prezzi delle terre e dei valori di godimento segnerà quanto meno l'arresto di quella ascesa dei salari che è nei voti generali al fine del superamento del divario rispetto ai salari dei lavoratori dell'industria, giustamente considerato uno dei peggiori mali sociali che affliggono il nostro Paese.

Un altro effetto dannoso sarà dato dal riflusso del risparmio dall'agricoltura ad altri settori nei quali i valori aumentano e non diminuiscono o tendono ad azzerarsi. È ovvio che la perdita del valore di uso (equo canone) e la perdita conseguenziale del valore fondiario non potranno che obbligare il risparmiatore a rifuggire dagli investimenti nelle terre, sollecitato del resto dal costante richiamo dei capitali da parte degli altri settori dell'economia. Qualora sulla nostra agricoltura si dovesse abbattere la iattura dell'asfissia finanziaria la sua fine sarebbe rapida e sicura. È noto infatti (e nessuno ne fa mistero) che i nostri coltivatori diretti non hanno mezzi finanziari per fronteggiare la enorme spesa di quella ristrutturazione imposta dalla partecipazione alla Comunità europea. È noto pure come lo Stato non abbia la possibilità nè l'idoneità per sovvenirli in modo adeguato e tempestivo. È noto come le forze del lavoro più valide e intraprendenti emigrano in massa nell'interno e fuori del Paese alla ricerca di posti di lavoro in aziende che prosperano e ingrandiscono grazie al risparmio che attraggono, e che remunerano in giusta misura le forze del lavoro dipendente.

Tutto questo è noto e non di meno viene presentato il disegno di legge in esame con il quale, di fronte ad un ben meschino vantaggio inerente alla nuova misura dell'equo canone, si accetta e si vuole la perdita di cifre sicuramente imponenti dovute al mancato afflusso del risparmio proveniente dai non coltivatori.

Le lunghe discussioni, onorevole Sottosegretario e onorevoli senatori, cui ha dato origine il presente disegno di legge sono indicative della perplessità che suscita l'argomento in esame. Appare infatti in maniera sempre più evidente che l'obiettivo primo dei proponenti, quello di stabilire condizioni più vantaggiose per l'affittuario nei confronti della proprietà fondiaria, sia per quanto riguarda la misura del canone sia per la disciplina dei miglioramenti, potrebbe in realtà determinare un processo involutivo nella dinamica del rapporto con danno conseguente per entrambi i soggetti, anche di quello che si intenderebbe in effetti favorire.

È per questo che durante la discussione dinanzi alle Commissioni riunite giustizia e agricoltura di questo ramo del Parlamento abbiamo cercato, purtroppo invano, di proporre soluzioni che potessero migliorare il testo del disegno di legge nell'interesse delle stesse categorie e in quello superiore dello sviluppo del settore agricolo.

L'impressione che si ha esaminando il testo sottoposto alla nostra approvazione è che si voglia svuotare di contenuto sostanziale il diritto di proprietà dei fondi rustici, senza nel contempo apportare concreti benefici agli affittuari, e ciò in una visione a più lungo termine di quella che si pongono i fautori del testo stesso. Il disegno di legge desta inoltre molte perplessità sul piano costituzionale. Il testo sottoposto al nostro esame modifica, come è noto, il sistema vigente con lo stabilire che nella determinazione delle tabelle la Commissione tecnica provinciale debba prendere a base i redditi dominicali determinati a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, stabilendo coefficienti di moltiplicazione che vanno da un minimo di 12 volte fino ad un massimo di 45 volte. Come è noto, giusta l'articolo 13 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, la rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario netta dalle spese e dalle perdite eventuali e la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile. La revisione generale degli estimi venne stabilita con decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589. Fu disposto che la revisione seguisse tenendo presente la quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione valutati in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione. Con decreti legislativi successivi il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili fu elevato fino a 12 volte. Successivamente an-

cora si sono avute varie disposizioni per il catasto edilizio urbano; non se ne sono più avute per il catasto terreni, essendoci state soltanto alcune revisioni di classificazione e classamento per singole zone e singole colture disposte con decreti ministeriali che risalgono ad oltre un decennio. È poi da ricordare, anche perchè a sostegno dei progetti presentati fu detto che il proprietario può sempre far elevare l'estimo, può dichiarare una variazione in aumento del reddito imponibile, che se ciò è vero lo è solo nei confronti del miglioramento delle qualità di coltura e della classe dei terreni, non già in relazione al prezzo dei prodotti, mentre il mutamento di reddito imponibile per revisione catastale segue soltanto, per interi comuni, a variazioni di carattere permanente nello stato di coltura dei terreni e a periodi ultra decennali, e questo proprio per incoraggiare i miglioramenti.

Alla luce di questa situazione, cioè che l'imponibile catastale per ettaro è dovunque basso, anche dove i terreni sono più pregiati, occorre considerare la proposta del testo sottoposto al nostro esame e riconoscere che essa attua una spoliazione del reddito per il proprietario, tanto il canone locatizio è irrilevante. Ne consegue che il proprietario, se fa riferimento al canone, non potrà più effettuare miglioramenti; ed anche avendone la possibilità economica per via di altri cespiti, non si vede perchè li apporterebbe trattandosi di un bene non destinato a dare redditi. Se poi i miglioramenti li eseguirà l'affittuario, questi diverrà in breve tempo il proprietario del fondo dato che il proprietario stesso potrà anche venirsi a trovare nella condizione di non poter effettuare il rimborso a causa della illimitatezza dei miglioramenti.

La condizione del proprietario è resa ancor più gravosa dalla norma secondo cui l'affittuario che abbia eseguito innovazioni a sue spese ha diritto a rimanere sul fondo anche dopo la vendita del fondo stesso, e questo per un periodo non inferiore ai 12 anni. Si ha quindi una grave spoliazione di diritti a favore di una categoria e ai danni di un'altra. Se quando si tratta di norme a favore dei coltivatori diretti — seppure si vada contro quella che è l'esigenza pacificamente riconosciuta che un'agricoltura vitale non possa aversi che con un forte impiego di capitali, con aziende di una certa estensione, con forte meccanizzazione, con direzione di esperti — può ancora invocarsi la mitica figura della parte più debole, allorchè si tratta di tutti gli affittuari neppure questa giustificazione può essere invocata. Si tratta molte volte di imprenditori più ricchi del proprietario che sono spesso affittuari di più tenute appartenenti a proprietari diversi; e non si vede, ai lumi che reggono i princìpi della nostra Costituzione, come sia concepibile la spoliazione di privati non a favore della collettività ma a favore di altri privati. La proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, ma salvo un indennizzo. Motivi di interesse generale non possono certo trovarsi nel trasferimento della proprietà da un ceto all'altro, senza che possa neppure invocarsi l'argomento del ceto più povero da sollevare socialmente.

Non si dica quindi che qui non siamo in vero tema di esproprio. La Corte costituzionale ha anche considerato la possibilità di elusione della legge consistente appunto nel prendere una via traversa per giungere ad un risultato non consentito, come sarebbe il rendere infruttifero un bene per costringere a cederlo o l'onerarlo di debiti, finchè poi il creditore possa diventarne con facilità acquirente. Non può neppure tentarsi, per far rientrare questo meccanismo sotto il precetto costituzionale, di trovare giustificazioni in una nota di riprovazione per il proprietario che cede la conduzione ad altri, anzichè provvedere direttamente, perchè questa nota di riprovazione esula dal nostro diritto positivo, e soprattutto dall'indicazione degli esperti della Comunità europea, e non è possibile introdurre una misura di effettiva spoliazione a carico di quelli che non possono neppure ritenersi colpevoli di non aver seguito una direttiva, un consiglio, essendo invece in coerenza con le direttive programmatiche addirittura al livello comunitario.

Sarebbe poi assurdo voler sottintendere la nota di riprovazione nei riguardi di vecchi,

bambini, persone inesperte ed anche di organismi come i comuni, le opere pie, gli enti religiosi e tutti i benefici parrocchiali che l'esperienza ha dimostrato inidonei alla conduzione diretta.

Esaminando ora il merito del disegno di legge non possiamo non rilevare che i criteri di formazione del catasto rustico, i trent'anni trascorsi dalla sua formazione, le profonde modificazioni intervenute nel frattempo negli ordinamenti produttivi delle aziende, il mancato aggiornamento, l'insufficienza delle revisioni quinquennali di ufficio, i criteri parziali con cui si effettua la revisione per iniziativa di parte, conducono alla convinzione che il riferimento ad esso per la determinazione del canone può dare risultati convenzionali ed arbitrari.

Quindi, il termine di equo riferito all'affitto così stabilito non ha alcun senso. Ciò è tanto più vero, quando si considera il concetto di ordinarietà cui gli estimi catastali sono tenuti ad ispirarsi. Un canone ragguagliato ad essi pone sullo stesso piano terreni che si trovano al disotto o al di sopra di quel livello di produttività che fu assunto nel 1937-1939 come ordinario: premio quindi per gli ignavi, punizione e mortificazione per coloro che migliorarono, in definitiva disincentivo per le trasformazioni e gli ammodernamenti.

È prova di ciò, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, l'indagine difficile e con risultati necessariamente di gran lunga approssimativi effettuata dal Presidente dell'ottava Commissione di questo ramo del Parlamento, professor Rossi Doria.

La rigidità che è propria dello strumento legislativo, cristallizzando i canoni al livello solo convenzionale presunti equi, determinerebbe profonde ripercussioni negative nei rapporti tra proprietà e affitto. L'annullamento della rendita fondiaria darà luogo, nella misura in cui è prevedibile che si verificherà, ad una serie di reazioni a catena, le cui conseguenze, lungi dall'essere eque e giustificate sul piano dei princìpi ai quali uno Stato di diritto non può abdicare, saranno negative non solo per uno dei due soggetti del rapporto, ma anche per l'altro che pure nelle intenzioni si voleva avvantaggiare.

Abbiamo, non a caso, parlato di annullamento della rendita fondiaria. L'impegno per arrivare a determinare una forchetta di coefficienti moltiplicatori tra un minimo e un massimo degli estimi catastali non cela — lo ripetiamo — anzi evidenzia il fatto che in molti casi la rendita fondiaria sarebbe destinata a scomparire del tutto o ad esprimersi addirittura con valori negativi, quando la si voglia considerare al netto delle imposte che ad essa fanno carico e degli oneri di bonifica oggi generalmente a livelli unitari ad ettaro altissimi.

Le conseguenze della spoliazione di qualsiasi reddito in uno Stato di diritto, quale giustamente può ritenersi il nostro Paese, sarebbero pesantissime. Appare pertanto necessario che la formula di riferimento agli estimi catastali dalla quale, a quanto sembra, non ci si vuole discostare venga almeno attenuata nel suo carattere di rigidità in quei casi nei quali essa sarebbe determinante di palesi e controproducenti ingiustizie.

A tale riguardo non può soccorrere quanto previsto nel provvedimento in discussione, sia perchè la revisione non elimina gli effetti sfasati rispetto ad una realtà profondamente diversa da quella del 1939, sia per l'impossibilità pratica di aggiornamenti tempestivi da parte degli uffici tecnici erariali notoriamente ovunque spaventosamente arretrati.

Onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, uno degli argomenti che ha costituito oggetto di maggior discussione in seno alle Commissioni riunite è stato, come è noto, quello della scelta dei coefficienti moltiplicatori; questa scelta è caduta infine sulla terna 12, 36 e 45, nonostante che in seno alla Commissione abbiamo più volte sottolineato l'incongruità di tali coefficienti, oltre che, sul piano procedurale, la tardiva presentazione degli emendamenti stessi. La terna proposta non risponde certamente alla volontà di allargare l'area del contratto di affitto nel nostro Paese.

Il voler infatti applicare dei criteri rigidi contrasta con quella esigenza di mobilità e di duttilità che è indispensabile per adattare la norma ai casi concreti. Del resto all'esigenza sopra espressa ci sembrano ispirarsi

sia l'articolo 1 della proposta di legge n. 61 presentata dall'onorevole Bonomi e da altri alla Camera dei deputati l'11 giugno 1968, sia il testo originario dell'articolo 1 del disegno di legge n. 37 presentato dai senatori De Marzi, Zugno ed altri. In essi, infatti, mentre si confermano i criteri previsti per la determinazione dell'equo canone dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, si prevede il riferimento al catasto solo come alternativa a detti criteri rientrante nella potestà della Commissione.

Altro correttivo alla rigidità della norma presa in esame potrebbe essere rappresentato almeno dal riconoscimento alle parti della facoltà di adire la sezione specializzata del tribunale o di ricorrere ad un arbitrato, per chiedere la determinazione di un nuovo canone quando quello risultante dagli estimi fosse enormemente — dico enormemente — sperequato rispetto alle condizioni tecnico-produttive dell'azienda.

La sezione specializzata suddetta dovrebbe, nel caso concreto ad essa sottoposto, prendere a base oltre che i dati e gli elementi degli estimi anche tutti quegli ulteriori elementi proposti dalle parti, come i fabbricati rurali, le attrezzature aziendali, gli oneri a carico dei proprietari locatori, gli apporti dell'affittuario, i miglioramenti eseguiti dalle parti e l'effettivo stato di produttività delle colture.

L'altro argomento importante del disegno di legge in discussione è quello che riguarda la disciplina dei miglioramenti e delle innovazioni la quale, così come è prevista nel provvedimento in discussione, appare nel suo complesso farraginosa e complicata, atta più a produrre freni ed inceppi all'auspicato miglioramento delle strutture aziendali che a promuoverne e generalizzarne l'attuazione.

È da rilevare anzitutto che il principio ispiratore della definizione di miglioramenti è in contrasto con gli assunti della più autorevole dottrina e giurisprudenza in argomento. Non sussiste nel disegno di legge alcuna distinzione tra miglioramenti che trasformino l'ordinamento produttivo e quelli che non lo trasformino. Sembra peraltro opportuno che siano previste procedure diverse sia per l'autorizzazione di miglioramenti sia per la determinazione di indennità e la definizione dei diritti e degli obblighi conseguenti. Nè sembra accettabile l'equivoco concetto di innovazioni, che viene equiparato a quello di miglioramenti, avverso il quale la dottrina agraria più qualificata non ha mancato di esprimere innumerevoli riserve quando per la prima volta apparve con l'articolo 8 della legge n. 756 del 1964.

È interesse di ambo le parti che si pongano condizioni idonee a favorire il miglioramento delle aziende. La vanificazione della rendita fondiaria e la inadeguatezza del suo incremento rispetto agli investimenti migliorativi eseguiti dal proprietario toglierebbero a questo ogni incentivo e ogni possibilità di provvedere al riguardo. Di contro, non pare che l'affittuario, di fronte al problema di impegni sempre crescenti di mezzi finanziari e di tempo nell'esercizio dell'impresa, possa essere realmente invogliato ad assumere ulteriori oneri per trasformazioni nelle strutture aziendali.

Si corre il rischio perciò che la normativa proposta — volta nella sua intenzione a favorire l'affittuario come protagonista dei miglioramenti — determini al contrario un fermo al progresso delle aziende ad affitto con danno per entrambi gli interessati.

Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo già avuto occasione di definire « crisi di trasformazione » l'attuale congiuntura, non solo italiana, dell'economia agricola. Sono in atto da tempo, spontaneamente, processi di riconversione e di adattamento ad esigenze nuove solo in parte individuabili: questi processi sono destinati ad accelerarsi e ad espandersi nel prossimo avvenire.

Il provvedimento in esame appare ispirato al concetto di correggere, secondo determinate valutazioni, situazioni presenti di diritto e di fatto: e potremmo condividere tale ispirazione poichè indubbiamente esiste la opportunità di definire meglio i rapporti tra le due parti del contratto di affitto dei fondi rustici.

Tuttavia non ci sembra che il provvedimento tenga conto della necessità di guardare al futuro della nostra agricoltura.

A questo punto si pone un interrogativo che abbiamo il dovere di formulare: quale sarà l'avvenire del rapporto di affittanza qualora l'istituto fosse regolato dalla disciplina proposta all'approvazione del Parlamento? Un equo canone che non consente remunerazione ad uno dei fattori della produzione; una disciplina dei miglioramenti che affida praticamente la loro esecuzione ad una sola parte, quella già impegnata in genere al limite delle sue possibilità nei compiti della gestione. Quali saranno le conseguenze inevitabili di tutto ciò? Saranno le seguenti: la paralisi nei processi di ammodernamento delle aziende in affitto; il blocco ed il regresso delle superfici condotte con tale sistema.

Di contro, è nella realtà dell'oggi e del prossimo futuro dare spazio e respiro al rapporto di affittanza, considerato come il mezzo più semplice, più rapido, meno dispendioso per giungere a quell'aumento delle dimensioni aziendali che è alla base della politica delle strutture agricole.

Il *memorandum* « Agricoltura 1980 » della Commissione comunitaria indica al riguardo, con motivazioni che hanno incontrato ovunque consensi, le linee direttrici di una politica rivolta a promuovere l'estensione del contratto di affitto: stimolo alle società fondiarie, agli istituti di credito, ai privati ad affittare i terreni di cui sono o si sono resi proprietari, con una contropartita rappresentata da una adeguata remunerazione.

È legittima pertanto la domanda se il provvedimento in discussione sia nel solco di questo orientamento o, al contrario, non verrà a determinare in Italia — nel Paese che più degli altri *partners* della Comunità ha bisogno di operare nel campo della ricomposizione delle imprese — un processo inverso per il quale la proprietà non avrà alcuna convenienza a dare in affitto i propri terreni e cercherà al contrario in ogni modo di rientrare nella disponibilità di essi per restituire loro una validità economica e per riconseguire il diritto di proprietà: traguardi questi giusti ed onesti, secondo le leggi della nostra Repubblica. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Salari.

S A L A R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, la lunga, approfondita discussione nelle due Commissioni riunite, il paziente e tenace lavoro del comitato ristretto hanno consentito di sottoporre alla nostra Assemblea un testo che ha raccolto il consenso di una larga parte della Commissione. Nella relazione scritta sono stati minutamente spiegati lo spirito informatore della legge nel suo complesso e la *ratio* specifica delle singole norme sia di natura tecnica che di natura giuridica e di queste sia l'aspetto sostanziale che quello procedurale. Per quanto riguarda quindi la parte di competenza della 2ª Commissione, di secondaria importanza di fronte a quella dell'8ª, non avendo la discussione in quest'Aula apportato nuovi argomenti, pur non potendo tacere il contributo dei colleghi intervenuti, tendente però prevalentemente a chiarire e a rafforzare quanto già emerso in Commissione, non ritengo di dover aggiungere altro a quanto è stato già ampiamente illustrato nella relazione. Mi sia consentito soltanto riaffermare la piena soddisfazione della maggioranza della 2ª Commissione per essere stata chiamata a contribuire allo scioglimento, anche se non totale e perfetto, di uno dei più dolorosi problemi che angustiano ancora la nostra società.

Quando si potrà — e auspichiamo vivamente che ciò possa avvenire quanto prima — considerare storia passata l'oscuro e secolare dramma del nostro mondo rurale e quando i lavoratori della terra potranno essere riscattati dalla situazione di inferiorità nella quale ancora vivono, malgrado i notevoli obiettivi raggiunti, si comprenderà ancora meglio il contributo che a ciò avrà dato la legge che voi certamente approverete e apparirà ancora più chiaro come le obiezioni che contro il presente disegno di legge sono state avanzate, sia che muovano da un richiamo a concezioni giuridiche e sociali ancora dure a morire, sia che tentino di ancorarsi a nuovi dogmi economistici, abbiano dimostrato la loro vacuità e saranno andate così anch'esse ad ingrossare il mucchio di tutti i falliti ma pure ostinati e caparbi sforzi di arginare le sacrosante aspirazioni di avanzamento economico e sociale dei lavora-

tori della terra, dimostrando così che i princìpi giuridici non sono qualcosa di eterno e di intoccabile, ma devono evolversi parallelamente alla vita dei singoli e dei popoli e che alla base di ogni nuova concezione economica devono porsi soprattutto i diritti del lavoro umano.

Il disegno di legge risponde così in pieno alle nuove, profonde e non differibili esigenze di una maggiore giustizia e di una più elevata considerazione di chi con il lavoro silenzioso e sofferto dei campi ha sempre contribuito e contribuisce al progresso del nostro Paese.

Non sono io ad affermare queste cose, ma è la Costituzione italiana in vigore da oltre vent'anni. Per queste brevi considerazioni, la maggioranza della 2ª Commissione confida nel vostro voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Morlino.

M O R L I N O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la ampiezza ed il taglio del dibattito, anche per merito del collega De Marzi, che per primo ha dato il tono alla discussione, consentano di trarne una conclusione abbastanza sintetica.

Nella relazione avevamo scritto con il collega Salari che questa legge, già per lo svolgimento in Commissione, rappresentava uno degli episodi che contribuiscono ad esaltare la funzione di iniziativa e di sintesi del Parlamento. La serenità del dibattito qui svoltosi ed il rigore delle argomentazioni, innanzitutto di quelle critiche, hanno confermato il nostro pronostico. Ed è inoltre interessante notare come dal dibattito sia emerso con chiarezza che la convergenza sulle particolari soluzioni adottate è stata sempre motivata dalla validità intrinseca delle singole disposizioni, riaffermando però nel contempo la diversità, la distinzione e la opposizione tra le diverse posizioni politiche dalle quali quelle convergenze sono poi scaturite. Questo è il valore del nostro dibattito ed il significato che questa legge — al di là della sua intrinseca validità — viene ad assumere nella nostra complessa vicenda politica e parlamentare.

Si tratta di una vera riforma. Accetto alcune delle precisazioni che il collega Cipolla ha voluto fare in ordine a questa mia affermazione, ma, nonostante queste precisazioni, che dirò poi in che limiti possono essere accolte, io confermo che qui si tratta effettivamente di una vera riforma. Infatti per la prima volta il contratto di affitto di fondi rustici, che anche con il codice civile del 1942 era rimasto nella sostanza un contratto di lavoro subordinato a remunerazione incerta, si trasforma finalmente in un contratto costitutivo di impresa. Quello che nella maggior parte dei casi non è altro che un lavoratore subordinato, in un rapporto dove tutti i caratteri del lavoro subordinato sono presenti, tranne la garanzia di una remunerazione, si trasforma per la prima volta in vero ed autentico imprenditore. E questa è una riforma importante: non si risolvono tutti i problemi dei rapporti con la terra, ma si concludono le questioni poste dai contratti di affitto e quelle più generali dei patti agrari; si affrontano in modo ravvicinato e raccorciato le implicazioni più immediate di politica agraria; si risponde alle esigenze più autentiche e più diffuse del nostro movimento contadino.

Quando si guarda al profondo, quando si va a ricercare un dato unitario nella storia del nostro movimento contadino si vede che il dato comune ed unificante non è la fame di terra; il bisogno di conquista del possesso e della proprietà della terra, che pure emerge in maniera così viva nel Mezzogiorno ed in molte zone del Nord, si collega alle lotte mezzadrili delle regioni centrali, come esigenza strumentale della aspirazione alla sicurezza e alla pienezza dell'impiego del proprio lavoro e delle proprie capacità imprenditoriali.

Ecco perchè le lotte contadine sono così vive nelle zone mezzadrili, dove, per quanto insufficiente, la remunerazione del lavoro è comunque migliore di quella degli affittuari ed è minore l'aspirazione alla proprietà. Vi è in proposito una bella pagina del Valenti. L'ansia profonda, la vera molla del movimento contadino è conquistare la

possibilità di impiegare tutto il proprio lavoro al riparo dalle vicende e dagli arbitri della proprietà e di poterlo impiegare dispiegando una piena capacità imprenditoriale.

Queste possibilità pienamente assicurate all'affittuario non solo con le singole disposizioni ma con il sistema complessivo che scaturisce dal nuovo regime, fanno di questa legge una vera riforma.

In che cosa io consento con i rilievi del collega Cipolla? Nella affermazione che con questa legge non si chiude il discorso sulla riforma fondiaria. Non si chiude il discorso, perchè resta ancora valida l'esigenza del passaggio di più vaste aree alla proprietà diretto-coltivatrice e quindi la necessità di porre in essere e perfezionare meccanismi più efficaci, che non potevano e non possono essere considerati nell'ambito di questo provvedimento legislativo.

Questo provvedimento nei suoi limiti propri è una riforma ed è anche una spinta importante per una organica politica agraria.

Ha avuto ragione il professor Rossi Doria sottolineando nel suo intervento la necessità di collegare le leggi di riforma ad una politica agraria organica, ma bisogna anche ricordare che non si può impostare una vera politica agraria senza sciogliere i nodi dei rapporti con la terra.

Senza affrontare questi rapporti non si imposta una politica agraria. Può capitare, come nell'intervento del collega Veronesi, di richiamare tutti i temi della produttività agraria ma può anche capitare di parlare di una economia agraria immaginaria, di postulare una irenica politica agraria che non può incidere sulla realtà agricola del nostro paese, perchè si richiama ad una terra, una agricoltura, una società ed uno Stato che non sono mai realmente esistiti nei termini che vengono ipotizzati, nè da noi nè altrove. Occorre invece partire affrontando nel concreto le condizioni poste dai rapporti esistenti nella terra.

V E R O N E S I . La controprova dovrebbe averla dai vostri comprensori di riforma fondiaria che dimostrano il contrario, anche se lei è difensore d'ufficio. (*Replica del senatore Scardaccione*). E se dovessi visitare quello di cui lei è responsabile dovrei dire cose più gravi. (*Interruzione del senatore Scardaccione. Richiami del Presidente*).

F I N I Z Z I . La proprietà c'è o non c'è?

V E R O N E S I . Vivo nel Delta Padano: più in là del Delta Padano, cosa volete?

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, non credo che la sua esperienza sia esclusiva in materia; l'esperienza del senatore Morlino è altrettanto valida.

S C A R D A C C I O N E . È stato fatto un discorso provocatorio nei miei confronti.

M O R L I N O , *relatore*. Signor Presidente, la registrazione di queste interruzioni a verbale vale più di tutte le argomentazioni precedenti che io abbia potuto svolgere sul valore innovativo di questa legge. (*Interruzione del senatore Veronesi. Replica del senatore Scardaccione. Richiami del Presidente*).

Ora, se non è possibile immaginare una politica agraria senza un preciso discorso sulla proprietà della terra, neanche è possibile — e qui vale l'avvertimento del collega Rossi Doria — ritenere risolta una politica agraria per il semplice fatto che si siano affrontati i problemi della proprietà della terra. L'esperienza della riforma fondiaria, che qui è stata richiamata, dimostra come in quelle zone sia stato necessario far seguire al massiccio ed istantaneo passaggio di proprietà un intervento pubblico organico e continuo come quello assicurato dagli enti di riforma. Così la promozione imprenditoriale degli affittuari, che ora si realizza, richiede una politica agraria che sia capace di cogliere e di valorizzare queste nuove situazioni con prospettive di più largo respiro.

Qualcuno ha manifestato dei timori per i nuovi poteri riconosciuti all'affittuario ed in particolare per i miglioramenti, ma noi abbiamo appunto chiarito che questi poteri dovranno essere esercitati in conformità

con i piani zonali e con gli indirizzi di sviluppo delle singole zone. È quindi chiaro che una legge come questa presuppone e sollecita programmi pubblici che indirizzino i miglioramenti verso più precisi obiettivi e reclama una politica capace di fissare tali obiettivi. (*Interruzione del senatore Finizzi*). Considereremo in seguito le singole norme. Il collega Finizzi sa che per oltre sei mesi in Commissione ha sempre avuto una replica adeguata alle sue interruzioni. Sa che non vi è difetto di capacità dialettica per la risposta che gli spetta al momento giusto. Qui potrebbe essere quindi meno impaziente e più ossequiente ai richiami della Presidenza.

Si richiede, quindi, una nuova politica agraria, che, come abbiamo indicato altre volte, ha il suo cardine nei piani zonali, ormai da tempo previsti in leggi e programmi, ed ha i suoi strumenti propulsivi negli enti di sviluppo, che pure occorre rendere pienamente funzionanti.

Una politica agraria articolata su una azione pubblica resa più puntuale e sistematica nel quadro della programmazione economica e su una iniziativa imprenditoriale potenziata dalla espansione degli organismi associativi e cooperativi; una politica agraria che trova le sue nuove dimensioni nelle regioni, nei prossimi consigli regionali e nell'Europa, nell'autorità della CEE.

Qui il MEC è stato spesso richiamato, e richiamato con il senso bivalente che hanno tutte le cose nuove. Ma al di là della puntualità e della fondatezza dei richiami ai documenti della CEE, al documento Mansholt, alla consequenzialità delle argomentazioni, ai pronostici sui possibili sviluppi, una cosa è certa ed è che una agricoltura europea, per essere moderna ed inserita nel complesso del sistema economico europeo, deve poter contare sulla libertà di combinazione dei fattori produttivi e quindi sulla mobilità delle strutture fondiarie e delle dimensioni aziendali.

Ora, nella misura in cui con questa legge il contratto d'affitto viene riformato e consolidato nella sua funzione di contratto costitutivo o integrativo di un'impresa la cui titolarità viene pienamente riconosciuta all'affittuario, si offre uno strumento importante che, unitamente alla espansione della proprietà diretto-coltivatrice, consentirà di realizzare un più continuo adeguamento delle dimensioni aziendali.

Inoltre, nella misura in cui l'azione di intervento delle autorità comunitarie europee nel mercato dei prodotti agricoli e per il rinnovamento delle strutture fondiarie si rivolge, non per capillari apparati burocratici nè dispersivamente ai singoli, ma ad organismi associativi, si allargano le possibilità e l'efficacia di tali interventi, riconoscendo agli affittuari, nella loro nuova posizione imprenditoriale, la possibilità di partecipare a tutti gli organismi associativi, che interessano l'azienda o il fondo.

Il valore di questa legge è quindi non solo nell'aver adeguato l'affitto a questa esigenza di una politica agraria organica, ma di aver così posto l'affitto come un modello, cui diventino riconducibili tutti i rapporti con la terra diversi dalla diretta proprietà. A costituire questo modello tendono i tre gruppi di disposizioni che compongono il provvedimento ed innanzitutto quello che detta la nuova disciplina dell'equo canone.

La configurazione dell'equo canone in questa legge è il punto d'approdo della lunga vicenda, giustamente richiamata nella nota illustrativa di Rossi Doria, di un istituto che passa da motivazioni meramente equitative ad una funzione di tipo produttivistico, il cui senso vorremmo che fosse colto da tutti coloro che sono sempre pronti ad invocare le ragioni della produttività.

Le prime disposizioni sull'equo canone infatti erano dirette solo a moderare l'entità di canoni che si ritenevano troppo alti, mentre con la legge del 1962 si cercò di costruire una figura di canone equo fondata su tutta quella serie di valutazioni, che sono il vanto delle nostre scuole di estimo e di economia agraria e di quelle teorie eticopolitiche che volevano remunerati i diversi soggetti che intervengono nella produzione agraria secondo il valore dei rispettivi apporti.

Il sistema è stato instaurato, quelle dottrine sono state applicate, ma i risultati

sono stati insufficienti perchè in molti casi le Commissioni non hanno funzionato o hanno funzionato male. Tra le tante argomentazioni critiche avanzate dagli oppositori della disciplina da noi proposta non c'è stata mai fornita la dimostrazione che il sistema della legge del 1962 potesse avere piena e conseguente applicazione. E la esigenza che ha mosso le iniziative dei colleghi De Marzi e Cipolla, la ragione primaria delle due proposte dalle quali questa legge è scaturita è appunto la mancata funzionalità del sistema adottato con la legge del 1962. Il Parlamento viene perciò chiamato a legiferare nuovamente su questa materia per dare effettiva esecuzione ad una sua volontà precedentemente espressa e rimasta quasi del tutto inattuata.

E dall'esame critico delle difficoltà teoriche, tecniche ed empiriche che hanno impedito al sistema precedente di funzionare pienamente e correttamente si è giunti alla conclusione di ancorare i calcoli per la determinazione dei canoni a delle valutazioni derivate *aliunde*, da dati cioè rilevati ed elaborati ad altri fini come quelli del catasto.

Presidenza del Vice Presidente VIGLIANESI

(*Segue* MORLINO, *relatore*). Del resto, come ha ricordato il senatore Rossi Doria nella sua nota, dove le Commissioni avevano svolto un'opera particolarmente diligente, avevano finito per ancorare le loro valutazioni ai dati catastali.

L'ancoraggio dell'equo canone ai dati catastali non può essere contestato come incostituzionale. Dobbiamo ribadirlo subito e con chiarezza. Non occorrono lunghe o sottili argomentazioni che del resto sono state già svolte. Occorre il senso comune, cui il diritto non contraddice mai. Non si può ritenere che violi i princìpi del nostro ordinamento una disposizione che per il calcolo del corrispettivo dell'uso dei fondi prenda a base la stessa valutazione che viene assunta per calcolare i tributi che gravano sul fondo. Non si può ritenere ingiusto riscuotere dall'affittuario con la stessa misura con cui si paga il tributo alla collettività. Una norma come questa non è solo legittima ma profondamente morale.

Altra questione è invece se il riferimento al catasto, giusto moralmente, legittimo costituzionalmente, possa ritenersi anche tecnicamente valido, perchè i dati catastali non corrispondono più alle situazioni reali ed i criteri per la rilevazione dei dati non sono adottati ed applicati con omogeneità su tutto il territorio nazionale. Questa considerazione è stata tenuta presente in Commissione e perciò nella legge è stata prevista e disciplinata la possibilità di richiedere con efficacia immediata la revisione catastale. Ma sollecitare una generale revisione e perequazione del catasto sarà uno dei compiti che il Ministero dell'agricoltura dovrà alfine assumersi, quando avvertirà che fra i suoi compiti vi è anche quello della amministrazione pubblica dei privati interessi che scaturiscono dai contratti agrari. E se questo non avverrà, si potrà fare ricorso ad apposite iniziative legislative per disporre meccanismi generalizzati ed accelerati di revisione catastale anche in riferimento a particolari situazioni locali.

Nel corso della discussione vi sono stati suggerimenti più specifici per graduare diversamente i coefficienti di moltiplicazione in riferimento a certe particolari situazioni locali. Si è anche chiesto di considerare la possibilità di affidare questo compito in via delegata alle regioni, quanto meno alle regioni a statuto speciale.

Credo interessante questa indicazione e ritengo che non debba essere abbandonata, perchè essa potrà meglio essere ripresa quando avremo completato, con l'insediamento di tutti i consigli, l'ordinamento re-

gionale; per ora è necessario ed è comunque pregiudiziale affermare nella legislazione nazionale generale l'ancoraggio dei canoni al dato certo delle risultanze catastali.

Lo stesso discorso vale per i miglioramenti, per i quali occorre avere idee precise e fissare princìpi chiari.

Sono anni che da destra si afferma che la politica agraria in atto scoraggia la proprietà dall'apportare miglioramenti. Non interessa in questo momento discutere la conseguenzialità e la validità di tali argomentazioni, ma non possiamo non prendere atto della constatazione conclusiva: la proprietà fondiaria non ha più interesse e propensione ai miglioramenti. Anche il nuovo acquirente di fondi rustici non considera questo investimento come una occasione per ulteriori investimenti. Ma se la constatazione è valida e contemporaneamente si ritiene che la nostra agricoltura abbisogna di massicci e continui miglioramenti, perchè siano effettuati i miglioramenti, occorre far premio su soggetti diversi dai proprietari, occorre cercare altri destinatari delle norme di intervento, altri destinatari degli incentivi.

Queste norme devono perciò rivolgersi principalmente agli imprenditori agricoli siano essi imprenditori-proprietari o imprenditori-affittuari. Ecco perchè occorre riconoscere all'affittuario, nel quadro della sua nuova posizione imprenditoriale, un potere che sinteticamente potremmo chiamare miglioratario, un potere che allarga l'area nella quale può essere attuata una politica agraria, che al limite si vuole fondata sulla iniziativa privata dei coltivatori e degli imprenditori.

La legge però è importante anche per una ragione più complessa. Essa, anche riconfermando disposizioni vigenti, propone la riconduzione all'affitto di tutte le situazioni e le forme atipiche avviando un processo molto interessante per la storia dei nostri istituti giuridici.

Il codice civile del 1865 prevedeva nell'affitto, configurato con linee ampie ed onnicomprensive, l'unica forma di contratto agrario disciplinato nominativamente. Il codice civile del 1942 da questa figura lata e complessa di affitto enucleò il contratto di mezzadria, definì in modo più preciso l'affitto ed affidò al contratto di colonìa parziaria, individuato in modo distinto dai primi due, la disciplina di tutte le altre ipotesi contrattuali esistenti nella consuetudine delle campagne.

Ora con la legislazione di questi ultimi anni, in cui si è vietata la stipula di nuovi contratti di mezzadria, si sono semplificate, modificando rapporti e modalità, le diverse forme di colonìa parziaria, si sono eliminate tutte le forme atipiche, si è avviato un processo di ritorno all'affitto, come forma contrattuale tipica dei rapporti sulla terra, ma ad un affitto che non è più quella figura generica ed incerta prevista dal codice del 1865, ma l'istituto che, in virtù di questa legge, conferisce piena capacità imprenditoriale, quando l'uso della terra viene dal proprietario ceduto ad altri per la produzione agricola.

Ma il codice del 1942 aveva operato, oltre alla distinzione delle predette forme contrattuali, un altro fatto. In contrasto con la retorica corporativa che accompagnò i nuovi codici, veniva portato all'ultimo epilogo un processo di privatizzazione e di atomizzazione dei rapporti agrari, che fu il vero modo di manifestarsi nelle campagne della vicenda liberale. Assumendo dalla consuetudine nella disciplina più minuta del diritto scritto solo quelle norme che riguardavano i rapporti bilaterali tra i due contraenti, si facevano decadere ad un grado inferiore e si condannavano alla scomparsa tutta quella serie di rapporti multilaterali, che intorno alla fattoria nella mezzadria, ma anche intorno alla masseria meridionale ed alla stessa cascina del Nord, costituivano il vero tessuto produttivo sociale ed economico di un'agricoltura che lì trovava i centri organizzativi e propulsivi.

Oggi non è più immaginabile ricostituire quel mondo che è definitivamente scomparso. Queste vecchie forme di integrazione interaziendale sono irriproducibili, ma il fatto che quelle forme siano decadute non significa che non sia rimasta scoperta e diventata urgente la necessità di nuove forme di integrazione e di collegamento interazien-

dale. Il modello di affitto, che con questa legge si configura come il tipo unificante dei rapporti contrattuali sulla terra, consentirà agli affittuari di trovare forme nuove di integrazione produttiva, economica e sociale. Si riprende così in forme nuove un cammino all'inverso di quel processo di privatizzazione e di polverizzazione dei rapporti culminato con il codice del 1942 e si pongono le premesse per sollecitare nelle campagne corretti movimenti di autentica integrazione sociale.

E questo processo di integrazione sociale deve avvenire in modo accelerato come è urgente la crescita di nuove forme associative, capaci, da una parte, di sviluppare una imprenditorialità anticipata e di più convenienti dimensioni rispetto a quella degli imprenditori singoli e contemporaneamente, dall'altra, di assumere dirette responsabilità per gestire nelle campagne la programmazione economica. Tutto questo deve avvenire, come abbiamo già detto, per le esigenze della politica comunitaria europea, ma deve avvenire anche se vogliamo che, con l'instaurarsi dell'ordinamento regionale su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda l'agricoltura, non si abbia soltanto uno scorporo del Ministero della agricoltura, non si abbia un meccanico passaggio alle regioni di poteri che restano identici, ma cambi invece il modo di essere del potere rispetto alle campagne, un potere rispettoso delle ragioni della società rurale e delle sue espressioni, una società rurale resa così capace di farsi valere in proprio.

Questo il significato di fondo della legge. Ho apprezzato molto il modo con cui le critiche ci sono state rivolte e chi, come in particolare il collega Filetti, ha vestito l'opposizione della sua parte politica non solo di una spiegabile passione, ma anche del rigore di argomentazioni condotte con serio e profondo sapere giuridico. Neanche noi contestiamo alcuni rilievi che sul piano formale si possono fare e sicuramente saranno fatti alla scrittura di singole disposizioni, ma vogliamo che si riconosca come questa legge nel suo complesso si inserisca nel filone della nostra più autentica tradizione giuridica, perchè è una legge che fa avanzare il diritto e rende giustizia ad una parte sociale che ha titoli per chiederla.

E questo provvedimento è importante anche per il modo in cui è stato elaborato e per come potrà essere approvato.

In molti e da varie sedi si è parlato di incontri, di collegamenti, di particolari consonanze, di intese più o meno tacite tra maggioranza di Governo ed opposizione di sinistra, che avrebbero accompagnato e facilitato il cammino di questo provvedimento. Ma credono davvero tutti questi interlocutori che sia facile per chiunque di noi passare sopra vent'anni e più di storia nostra, delle nostre forze politiche e del nostro Paese? Quando poi proprio i patti agrari, nella loro vicenda legislativa, hanno punteggiato i passaggi più significativi di questa storia? Nessuno di noi ha mai immaginato o può immaginare che questa storia possa essere ignorata, forzata o distorta o comunque barattata per una norma di legge o per un emendamento. Prima di noi stessi non lo vorrebbero i nostri contadini. Essi sanno come noi, perchè con noi l'hanno conquistata, quanto sia stata sofferta questa nostra democrazia e come essa abbia una solidità, che potrà essere valorizzata solo nella reciproca e contestuale capacità di tutte le parti di assicurare dialettiche chiare e sintesi feconde, verificate al livello dei reali e complessivi interessi del Paese.

I patti agrari, proprio con la incidenza che hanno sempre avuta in tutti i momenti decisivi, testimoniano la fedeltà a questo corretto modo di impostare i rapporti tra le forze politiche e di inquadrare in essi le soluzioni dei problemi sociali. Anche questa volta, con la maggioranza che approva il provvedimento e con la più vasta convergenza realizzata nelle singole disposizioni ed in sede di elaborazione, non si è intaccata la correttezza di un rapporto parlamentare, che, per quanto difficile e confuso possa essere il momento politico, non può che essere un rapporto di maggioranza e di minoranza, un rapporto chiaro e non chiuso perchè radicato nella solidarietà del sistema delle forze politiche che regge l'or-

dinamento della Costituzione repubblicana e questo Parlamento.

Il collega De Marzi ha del resto rivendicato le ragioni particolari della nostra iniziativa originaria, la nostra spiegazione economica e sociale delle singole disposizioni, la motivazione propria con cui la Democrazia cristiana propone ed approva questa proposta di legge. Sono motivazioni che si iscrivono nella continuità della nostra politica agraria e nelle prospettive di questa politica. Per noi la politica agraria ha un valore particolarmente essenziale; vi è tra noi e la campagna italiana un rapporto particolarmente intenso, un rapporto di appartenenza reciproca. Perchè è dalle conculcate ragioni della campagna italiana, da una unificazione che tenne esclusa dalla sintesi risorgimentale la società rurale che noi traiamo la legittimazione per la nostra critica allo Stato storico, la nostra capacità di rinnovare lo Stato in Italia.

Questa legge perciò, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è valida in sè, ma è anche un passo avanti nella via della democrazia e nel riscatto della campagna italiana. Ancora una volta le due cose coincidono. Avanzano le ragioni dei contadini, avanza la democrazia, si collauda e si consolida la validità dei nostri istituti, si esalta la funzione del Parlamento. Va avanti la società rurale, la parte meno favorita della nostra società, ma che inserendosi più paritariamente nella comunità nazionale farà sì che questa sia realmente unificata nel segno della giustizia e della libertà. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è doveroso anzitutto esprimere il compiacimento del Governo al Senato della Repubblica per aver voluto portare avanti in termini estremamente concreti l'esame del problema dell'affitto di fondi rustici, onde disciplinare, sulla base di nuovi e più aggiornati criteri, questa complessa materia.

Si è trattato infatti di un dibattito ampio ed approfondito che, attraverso i lavori congiunti della 2ª e dell'8ª Commissione del Senato e del comitato ristretto appositamente costituito in seno ad esse ed attraverso la discussione avuta in quest'Aula, ha consentito di valutare in modo esauriente tutti i diversi aspetti che interessano la questione.

Un apprezzamento sentito va quindi rivolto a tutti i senatori intervenuti in questa discussione; un riconoscimento va inoltre ai senatori De Marzi e Cipolla — presentatori delle proposte di legge — per aver dato l'avvio all'approfondimento del problema, ed a tutti quei senatori che, partecipando sia ai lavori della Commissione sia ai lavori del comitato ristretto presieduto dal senatore De Marzi, hanno dato, sia pure con opinioni e valutazioni diverse, un vasto apporto di esperienza e di scienza a livello giuridico ed a livello economico.

Il ringraziamento si estende, in modo del tutto particolare, al Presidente della Commissione agricoltura, senatore Rossi Doria, il quale, se con la sua sensibilità ai problemi agricoli è stato promotore instancabile di questa nuova disciplina, ne è stato anche, con la sua conoscenza unanimemente riconosciuta di questi problemi ed attraverso lo studio appositamente predisposto, valido orientatore in ordine alle diverse soluzioni.

Un ringraziamento infine va rivolto agli onorevoli relatori di maggioranza, senatori Morlino e Salari, i quali hanno validamente contribuito ad illustrare — con quell'attenzione particolare che personalmente pongono alle esigenze di modernizzazione della nostra agricoltura — finalità ed articolazione del provvedimento. Così come ai relatori di minoranza, senatore Grimaldi e senatori Finizzi e Balbo, va dato atto di essersi battuti e di essersi resi con impegno espressione del diverso punto di vista delle parti politiche da loro rappresentate.

L'apporto del Governo. Come hanno posto in evidenza i relatori di maggioranza, il provvedimento interessa questioni che da tempo costituiscono motivo di incertezza e anche di contrasto nel mondo agricolo, e di rallentamento delle sue iniziative.

Ed è proprio per eliminare questi motivi di contrasto e per favorire insieme l'instaurarsi di una maggiore chiarezza ed armonia di rapporti — dando così positivo contributo all'impegno di valorizzazione posto in atto dalla gente dei campi ed al processo di ammodernamento e di sviluppo della nostra agricoltura — che il Governo ha ritenuto doveroso mettere a disposizione del Parlamento le sue conoscenze e la sua esperienza in ordine a questi problemi.

Ciò ha fatto, tra l'altro, nella consapevolezza delle esigenze che in questo momento si pongono per promuovere quello sviluppo economico e quello sviluppo sociale dell'agricoltura che trovano, in ultima analisi, la loro sintesi nella generale esigenza di modernizzazione del nostro settore.

A creare i presupposti per soddisfare, in alcuni aspetti almeno, quest'esigenza, il provvedimento all'esame vuol dare un positivo ed autonomo contributo, ponendosi con un suo preminente rilievo nel vasto quadro delle azioni da svolgere e delle iniziative da assumere per il miglioramento strutturale dell'agricoltura. Con ciò esso si ispira, nella sua impostazione generale e nei suoi obiettivi, ad una linea coerente che da tempo guida le forze politiche della maggioranza.

Attualità dei problemi di struttura. Dobbiamo prendere atto infatti, da questo punto di vista, del dinamismo profondamente innovatore che caratterizza in questi anni il nostro settore agricolo.

Siamo passati, negli ultimi venti anni, dalle antiche concezioni di un'agricoltura di sottosviluppo e di sussistenza o, all'inverso, di una agricoltura di rendita, alla concezione di una agricoltura professionale ed imprenditoriale, con tutto ciò che questo comporta non solo in termini di dimensioni aziendali, di disponibilità di capitali, di dotazioni di esercizio, di ordinamenti colturali ma in termini, soprattutto, di impegno umano e di partecipazione al processo produttivo.

Ma dobbiamo anche essere consapevoli che se molti passi in questo senso sono stati fatti, sul piano normativo e sul piano delle concrete realizzazioni, molte vischiosità ancora rallentano il movimento in questo senso. Ed è stato autorevolmente sottolineato che i prossimi anni dovranno essere caratterizzati proprio da un ulteriore imponente ed incidente movimento di rinnovamento delle strutture agricole.

È problema, questo, imposto in primo luogo dalla stessa dinamica economica interna la quale, se crea all'agricoltura nuove occasioni di sviluppo, richiede però che il settore sappia autonomamente e tempestivamente valorizzare le nuove possibilità che ad esso si aprono, confermando così ed anzi ampliando il ruolo ad esso tradizionalmente affidato per assicurare al Paese uno sviluppo armonico.

È la strada indicata dal primo programma economico nazionale e che dovrà essere alla base anche del nuovo programma di sviluppo, come previsto dal progetto 80, per garantire l'inserimento efficace della nostra agricoltura nel contesto di una società in rapida crescita sociale ed economica.

Ma è anche la strada attraverso la quale noi potremmo mettere la nostra agricoltura in condizioni di efficace concorrenzialità nei confronti delle agguerrite agricolture estere, nel quadro dell'integrazione agricola europea.

Il miglioramento strutturale dovrà anzi essere, in questo senso, aspetto peculiare e caratterizzante della politica agricola comune del secondo tempo, per avere una crescente responsabilizzazione della stessa Comunità. Non a caso il *memorandum* Mansholt, nel sottolineare che il problema dell'agricoltura è problema politico di crescente importanza per tutta l'Europa, indica nel miglioramento delle strutture il modo per portare i redditi agricoli e le condizioni di vita delle popolazioni delle campagne in condizione di parità con i redditi ed i modi di vita delle categorie socio-professionali equivalenti.

Rilevanza sociale dei problemi di struttura. Va subito aggiunto, a questo proposito, che quando si parla di adeguamento strutturale non si parla solo di problemi economici; si parla anche di problemi sociali, di problemi di rapporti umani, di problemi di valorizzazione delle capacità professionali e

della volontà imprenditoriale del mondo agricolo.

Certo, il problema economico c'è. Si tratta, superando ostacoli e vischiosità, di dar luogo ad unità aziendali le quali, disponendo di dimensioni appropriate, adottando nuove forme organizzative, utilizzando le attrezzature ed i modi produttivi proposti dal progresso tecnologico, proiettandosi verso il mercato in modo organizzato, consentano a coloro che in esse lavorano redditi idonei e tempi di lavoro rispondenti alle necessità moderne.

Ma sono queste stesse esigenze economiche che giustificano ed anzi mettono in crescente risalto l'esigenza sociale ed umana, profondamente sentita, di ampliare ulteriormente l'area di diretta responsabilizzazione dei ceti veramente rurali, per valorizzare le loro capacità e la loro volontà imprenditoriale.

In questo senso i problemi di struttura sono, alla lunga, determinanti del tipo di sviluppo sociale che noi vogliamo e della stessa ampiezza di questo sviluppo.

Necessità di adeguare i rapporti contrattuali. In questo senso, noi riteniamo che l'adeguamento strutturale della nostra agricoltura non possa non comportare anche la necessità del miglioramento dei rapporti istituzionali e, in particolare, di quelli relativi ai contratti agrari.

Siamo consapevoli, infatti, che quel dinamismo di cui prima dicevo finisce spesso col trovare proprio in alcuni aspetti contrattuali l'ostacolo ad una piena manifestazione; talchè, se le esigenze economiche richiedono inevitabilmente nuove forme contrattuali, sono la stessa situazione sociale, la trasformazione psicologica dei ceti rurali, la loro maggiore preparazione che lo consentono. Si tratta quindi di dar luogo a questo adeguamento.

Proprio su questa linea, del resto, già nel corso della passata legislatura, ad iniziativa del Governo e delle forze politiche partecipanti alla maggioranza, numerosi problemi sono stati affrontati; fra gli altri, quelli della mezzadria, della colonia parziaria, dell'enfiteusi.

Validità del contratto di affitto. D'altra parte, si è negli anni recenti sempre più andato affermando il riconoscimento della necessità di ricondurre la vasta tipologia dei contratti agrari che si riscontra nell'insieme dell'agricoltura nazionale — in funzione di caratteristiche ambientali e della stessa evoluzione storica — ad alcune principali direttrici. E si è andata sempre più delineando la tendenza a riconoscere, fra le diverse forme di contratto, una funzione prevalente al contratto di affitto, opportunamente rivisto.

Non a caso, del resto, si tratta della forma più diffusa del contratto nella nostra agricoltura — nella relazione Rossi Doria si ricorda che sono quasi 4 milioni gli ettari interessati a questo contratto e quasi 900 mila le famiglie affittuarie — laddove manca ancora un diretto impegno imprenditoriale da parte dei proprietari. Ed è anche il contratto assolutamente prevalente in alcune delle regioni agricole più progredite del nostro Paese.

Del resto, anche il piano Mansholt indica nel contratto di affitto di lunga durata uno dei mezzi attraverso i quali è possibile porre rimedio alle deficienze delle agricolture europee e costituire aziende di dimensioni adeguate.

Vorrei ricordare, per inquadrare il problema nell'ambito delle indicazioni di quel documento, quanto affermato nel paragrafo 93, laddove si afferma: « sarà opportuno adattare le legislazioni e le regolamentazioni allo scopo di facilitare la costituzione ed il funzionamento delle imprese agricole moderne e delle unità di produzione. Eventualmente potrà essere necessario, per facilitare ed incoraggiare la fusione di aziende agricole, elaborare, oltre alle forme agricole nazionali vigenti, una forma giuridica di tipo europeo ».

Nel paragrafo 100 dello stesso documento, inoltre, laddove si tratta degli adeguamenti legislativi per incoraggiare le nuove strutture di produzione, si sottolinea che tali adeguamenti potrebbero riguardare, fra l'altro, in particolare l'instaurazione di un diritto preferenziale di affittanza da parte delle unità di produzione e delle imprese

agricole moderne, ed al paragrafo 101 si sottolinea l'opportunità di incoraggiare l'acquisto di terreni da affittare mediante contratti di lunga durata.

Necessità di adeguamento del contratto. Certamente, si tratta di indicazioni che debbono trovare ulteriore definizione nella messa a punto delle linee dell'azione comunitaria e degli Stati membri.

Ma, intanto, già il provvedimento proposto al nostro esame anticipa, in un certo senso, alcune di queste indicazioni.

Del resto, proprio nel riconoscimento della funzione che può essere affidata al contratto di affitto in una agricoltura moderna, in un quadro professionale dell'agricoltura, era ormai opportuno dar luogo ad un autonomo adeguamento normativo, nell'ambito del quale fosse possibile fare di quel contratto un efficace strumento di valorizzazione agricola disciplinandone meglio, sulla base da un lato dell'esperienza già acquisita di applicazione della precedente normativa e, d'altro lato, della consapevolezza della nuova realtà e delle prospettive che si presentano, alcuni aspetti essenziali quali l'entità dei corrispettivi, la durata dei contratti ed il potere di iniziativa degli imprenditori.

Sostenere la capacità imprenditoriale dell'affittuario nel rispetto dei diritti costituzionali. In questo senso, il provvedimento predisposto dal Senato risponde al preciso disegno di sostenere la capacità e la volontà imprenditoriale dell'affittuario nel rispetto dei diritti costituzionali della proprietà.

Su queste basi si intende rispondere, direttamente ed immediatamente, all'esigenza di chiarire i rapporti, di esaltare lo spirito imprenditoriale degli affittuari, di creare realmente le basi atte a fare dell'agricoltura un'attività economica e rivolta al mercato.

Non sono, queste, delle norme sovvertitrici; vogliono al contrario essere un contributo positivo e consapevole al progresso delle campagne. Ma evitare il sovvertimento non significa ispirarsi ad uno spirito conservatore, come taluni affermano per svalutare ogni nostro atto.

La nostra convinzione è chiara: è di avanguardia, di profonda consapevolezza, di interpretazione dei bisogni della nostra agricoltura, di impegno a fare bene e presto, secondo una positiva evoluzione, quelle cose che noi sappiamo essere utili al Paese ed essere segno di progresso e di civiltà.

Il disegno di legge tende non soltanto, in questo spirito di avanguardia, a migliorare le condizioni economiche dell'affittuario, ma a migliorare le sue condizioni dal punto di vista professionale, assicurando una sua più incidente partecipazione alla costituzione ed al miglioramento della azienda e quindi il suo contributo allo sviluppo della nostra agricoltura.

Per questo esso stabilisce criteri di fissazione del canone rispondenti all'effettiva redditività dei terreni e favorisce, con la garanzia della durata del contratto e con il riconoscimento dei miglioramenti recati dall'affittuario, la manifestazione dell'impegno imprenditoriale di quest'ultimo, nell'obiettivo di quegli aumenti di efficienza che oggi si rendono indispensabili.

La normativa proposta: la disciplina del canone. Ed in questo senso, come è messo in evidenza nella relazione di maggioranza, si tratta di una vera e propria riforma della natura degli istituti giuridici, e non dei contenuti dei loro rapporti.

Non credo sia mio compito soffermarmi sul dettaglio delle norme, frutto di un attento lavoro da parte del comitato ristretto e pur sempre perfettibili, nella loro formulazione, ove ciò si manifestasse necessario.

Ma per quanto, ad esempio, si riferisce al canone, vorrei ricordare che le relative norme intendono fornire la certezza di un costo fondamentale della gestione agricola: quello dell'uso della terra. Ed intendono fornirlo su basi eque, tenendo conto dell'effettiva redditività della terra in funzione dei ricavi e dei costi, quali si hanno dagli ordinamenti produttivi presenti e tenendo conto, va sottolineato, della necessità di assicurare l'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. In questo quadro i termini di riferimento sono la produzione, l'ambiente e l'azienda.

D'altro lato, era stato a suo tempo e da più parti rilevato che le precedenti disposizioni sull'equo canone avevano funzionato in modo imperfetto e non avevano consentito

una perequazione dei canoni, indipendentemente dagli andamenti del mercato fondiario.

Pertanto viene previsto che il canone sia ragguagliato — attraverso determinati parametri che saranno stabiliti, fra un minimo ed un massimo, dalle commissioni provinciali — ai redditi dominicali dei terreni costituenti l'azienda, tenendo però conto sia dei mutamenti intervenuti nella destinazione produttiva dell'azienda, sia anche delle modifiche che possono essere via via apportate dai proprietari e che non giustifichino una diversa classifica catastale.

Si ha, in questa maniera, un apporto di semplificazione e, insieme, un apporto di chiarezza e di obiettività che, valendo a dare condizioni di certezza non solo per il diritto dell'affittuario, ma anche per quello del proprietario, potrà favorire l'eliminazione di controversie ed il superamento di fasi di tensione.

La normativa proposta: i poteri di iniziativa dell'affittuario. Le stesse condizioni di certezza vengono del resto introdotte per quanto riguarda i diritti dell'affittuario in materia di miglioramenti al fondo, ed i corrispondenti obblighi.

In tal senso, il provvedimento è coerente con la nostra impostazione, che fa dell'imprenditore il vero protagonista del progresso agricolo e che intende promuovere, assecondare e, semmai, rimuovere gli ostacoli alla sua iniziativa.

Per questo è previsto che l'affittuario, oltre a prendere tutte le iniziative di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, possa procedere ai miglioramenti necessari per accrescerne la produttività secondo le linee indicate dai programmi di sviluppo e dalle tendenze delle singole zone, utilizzando all'uopo tutte le agevolazioni statali previste.

Ma non solo il potere di miglioramento è bilaterale, ma sono stabilite una serie di procedure intese a favorire che l'attuazione dei miglioramenti si abbia per accordo fra il concedente e l'affittuario ed a garantire, in ogni caso, che i miglioramenti progettati rispondano, nel quadro dell'interesse della collettività, alle prospettive di sviluppo dei territori in cui ricade l'azienda.

Ed è evidente che sia nel caso che il miglioramento sia attuato dall'affittuario, sia nel caso che il miglioramento sia effettuato dal proprietario, viene riconosciuto l'incremento del valore del fondo al livello, da un lato, dell'indennizzo al termine del contratto e, dall'altro lato, del canone di affitto.

Si viene quindi a garantire una equilibrata composizione fra gli interessi dell'affittuario, del proprietario e della collettività nazionale, valorizzando le possibilità di iniziativa dell'imprenditore nella garanzia dei diritti del proprietario ed una prospettiva di generale sviluppo dell'agricoltura.

Ed è sempre in questa prospettiva, ed allo scopo di far sì che l'affittuario abbia la possibilità di avere il frutto dei miglioramenti che vorrà introdurre, che viene previsto un prolungamento della durata del rapporto di affittanza per un periodo non inferiore a 12 anni, mentre in caso di affitto al coltivatore diretto assoggettato a proroga legale l'attuazione dei miglioramenti da parte dell'affittuario fa cadere le possibilità di opposizione per richiesta di conduzione diretta.

In ogni caso il Governo ritiene, salvo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, che sarebbe anche utile, con riferimento agli orientamenti in sede di Comunità economica europea, prevedere una sufficiente generalizzata durata del contratto così da favorire l'iniziativa dell'affittuario sulla base della certezza della sua permanenza sul fondo.

La normativa proposta: gli altri aspetti del provvedimento. Sulle altre norme, non vorrei soffermarmi a lungo.

Ma vorrei ricordare gli articoli che tendono a ricondurre al contratto di affitto quelle varie forme di rapporti tuttora presenti in molte zone del Paese. Ad esempio, attraverso la concessione separata del suolo e del soprassuolo, o attraverso la presenza in uno stesso contratto di elementi propri dell'affitto con elementi della mezzadria o con elementi propri della colonia parziaria, o attraverso quelle altre forme, ancora, in cui si incontra comunque atipicità di rapporti.

E vorrei anche ricordare quelle norme che definiscono in modo permanente, con

ciò del resto seguendo la più recente tendenza legislativa, la figura del coltivatore diretto, sulla base del riconoscimento che non solo è necessaria la presenza e non la prevalenza del lavoro familiare, ma che il lavoro puramente manuale è ormai sostituito dall'introduzione dei mezzi meccanici che fanno ormai parte integrante della conduzione aziendale, e nella conferma, già introdotta dalla legge n. 590, che il lavoro della donna sulla terra è equivalente a quello dell'uomo.

Sono tutte norme che non solo intendono contribuire a dare chiarezza giuridica ai rapporti contrattuali ed a fare dell'affitto il rapporto fondamentale di uso della terra, ma che intendono anche impostare lo sviluppo dell'agricoltura su basi di concreta efficienza, di piena consapevolezza della realtà attuale, di riconoscimento, anche, di diritti sociali da tempo affermati.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è consapevole che, da un punto di vista economico, la legge può costituire per alcuni un onere ed un aggravio. Ma al di là di questo, esso è consapevole della necessità di dare un nuovo impulso in una zona che in gran parte era rimasta inerte e che, appunto per ciò, rallenta la spinta ad un comune progresso.

Era necessario un impulso nuovo, che contribuisse ad aprire prospettive sicure e nuove di valorizzazione professionale alla nostra agricoltura.

Vorrei fosse chiaro che in ciò non vi è nè spirito avverso nè condanna. Il nostro è invece un atto di fiducia, proteso a chiarire le prospettive di un domani che consentirà sempre meno una agricoltura di rendita e che vuole un'agricoltura professionale, a tutti i livelli.

Il nostro vuol essere un atto di fiducia soprattutto nei confronti di quelle famiglie affittuarie che sfuggono alle suggestioni del lavoro in città, della retribuzione sicura e rimangono nella campagna con amore verso la terra ma con un giusto desiderio di una maggiore possibilità d'iniziativa e di un rendimento crescente della propria fatica.

Il Governo si augura che queste famiglie sappiano accogliere con giusto apprezzamento e giusta consapevolezza ciò che la legge dà e ne traggano incitamento per accrescere il proprio senso di responsabilità, per affinare le proprie attitudini professionali e per contribuire ed inserirsi, in modo diretto, nel processo evolutivo in atto.

È in vista di ciò, per corrispondere alle esigenze economiche del Paese, per corrispondere alle esigenze di una maggiore giustizia sociale e di un maggiore ordine civile che, in coerenza con le sue impostazioni, il Governo ha dato il suo contributo all'elaborazione di questo provvedimento. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite 2ª e 8ª.

Da parte del senatore Cipolla e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Inserire, come primo, il seguente articolo:

Art. 1-*ante*.

« Le norme della presente legge si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto ed a cooperative tra lavoratori agricoli nonchè alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni ».

0. 1 CIPOLLA, CHIAROMONTE, COMPAGNONI, PEGORARO, TROPEANO

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Poerio ha aggiunto la sua firma a questo emendamento.

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ripristino che chiediamo dell'articolo 1 della nostra proposta di legge ha una ragion d'essere, in quanto riteniamo che ben si inquadri nel dibattito che ha avuto luogo

sul disegno di legge in discussione. Cosa chiediamo in sostanza e perchè insistiamo per il ripristino di questo articolo 1? Perchè riteniamo che dal presente disegno di legge ad essere favorita debba essere l'azienda contadina, libera e democraticamente associata. Non intendiamo assolutamente che i benefici vadano in direzione dell'azienda capitalistica: vogliamo colpire sì la rendita fondiaria, però intendiamo assolutamente far sì che i benefici vadano al coltivatore diretto, in modo da assicurare una remunerazione del lavoro contadino, così come intendiamo favorire le cooperative di braccianti agricoli, concessionari di terre incolte ai sensi e ai termini della legge n. 279 del 1944, terre che hanno migliorato con il loro lavoro, terre che da vecchie paludi e da riserve di caccia sono state trasformate in terre coltivate con alta produzione.

Il lavoro di questi braccianti deve essere assolutamente premiato secondo il modo in cui noi intendiamo qui porre l'articolo 1. Per queste considerazioni, cioè per favorire l'azienda diretta coltivatrice e l'associazionismo contadino, per premiare il lavoro delle cooperative di braccianti ed escludere dai miglioramenti previsti dal disegno di legge l'azienda capitalistica, per tutte queste considerazioni intendiamo porre questo articolo come una discriminante politica, come qualche cosa che valga veramente a dare uno sfondo ed una collocazione di carattere politico generale al disegno di legge in discussione.

Per tutti questi motivi insistiamo per il ripristino del nostro articolo e chiediamo che venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

C U C C U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Il nostro Gruppo è favorevole all'accoglimento di questo emendamento per due ragioni fondamentali. La prima è quella che ho illustrato nell'intervento generale e cioè che questa legge, comportando due tipi di contratto di affitto, uno a coltivatore diretto e l'altro ad affittuario capitalistico, in realtà, per il secondo tipo di contratto, lascia un vuoto che indubbiamente non mancherà di ripercuotersi nell'applicazione della legge.

Infatti, mentre nell'affitto a coltivatore diretto il rapporto si istituisce tra due figure, il proprietario della terra e l'affittuario, e ne deriva quindi una vicenda dialettica abbastanza chiara e che presenta soluzioni abbastanza semplici agli organi destinati a dirimere le eventuali controversie, per il secondo tipo di contratto si presentano tre figure: il proprietario della terra, l'affittuario, ed il bracciante dipendente dall'affittuario, per il quale ultimo questo disegno di legge non propone alcuna misura compensativa rispetto alle agevolazioni che riceve l'affittuario o il proprietario della terra, unitamente con lui. Per noi questo fatto costituisce pesante interrogativo circa la stessa applicabilità della legge.

La seconda ragione riguarda un problema di cui tutti abbiamo parlato in sede di discussione generale, di cui parlano i relatori, di cui parla lo studio, allegato alla relazione, del senatore Rossi Doria. Si tratta del problema delle strutture. Le leggi di riforma agraria — la legge-stralcio, per intenderci, e quelle collegate agli enti di riforma di successiva istituzione — sono modeste leggi che non sfiorano nemmeno i veri problemi delle strutture agrarie del nostro Paese. Si tratta di leggi che non sono state neppure applicate forse nemmeno per la decima parte delle loro possibilità di applicazione. Cosa vuol dire « struttura », in fin dei conti? Vuol dire assetto moderno delle unità produttive. Ebbene, noi non possiamo rinunciare ad inserire in questo provvedimento una norma che faciliti in modo particolare il compito delle cooperative di produttori le quali per noi rappresentano lo strumento più positivo e sicuro di ristrutturazione moderna dell'agricoltura nazionale.

Per queste due ragioni noi riteniamo che l'emendamento in esame debba essere accolto. Sono due ragioni che si riportano ad un solo motivo fondamentale: quello dell'applicabilità della legge che stiamo esaminando.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . A nome del Gruppo liberale dichiaro il voto favorevole all'emendamento proposto. Se la legge in esame ha la finalità di creare nuove prospettive di agevolazione e di stimolo per la categoria dei coltivatori diretti (i quali su un piano sociale ed economico versano in condizioni deteriori rispetto alle categorie rappresentative di altri ceti sociali) non vi è ragione per cui tutti i vantaggi di essa — e sotto il prifilo protettivo e sotto il profilo agevolativo e quindi per quanto concerne la misura del canone che, sebbene definita equa, non sfugge a nessuno come sia tutt'altro che equa e rispondente ad un criterio economico, ma soltanto misura coercitiva, di imperio — non debbano essere riservati a questa categoria. Se la legge deve creare uno stimolo ed una incentivazione per i coltivatori diretti, noi riteniamo che essa potrà adempiere la sua finalità soltanto in quanto sia indirizzata esclusivamente a favore della categoria dei coltivatori diretti. Quindi noi insistiamo, come già avevamo espresso in sede di Commissione, affinchè tutta la normativa sia polarizzata nei confronti di questa sola categoria.

Le argomentazioni in contrario che sono state espresse nel suo intervento dal senatore De Marzi non mi sembrano convincenti e valide. Egli ha affermato che in tal modo il disegno di legge assumerebbe una fisionomia classista. Ora è invece fuori di dubbio che si tratta di un disegno di legge a carattere coercitivo, di imperio: questa classificazione è ineccepibile. Quindi la differenziazione tra legge classista e non classista qui non può trovare alcuna valida applicazione perchè si tratta appunto di favorire una determinata categoria in particolari precarie condizioni di vita e che si vuole stimolare in modo specifico per il progresso e per la evoluzione.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Ho chiesto la parola, signor Presidente ed onorevoli colleghi, per esprimere il nostro assenso all'emendamento proposto dal senatore Cipolla e da altri senatori relativo alla limitazione ai coltivatori diretti dell'applicazione delle norme del disegno di legge che stiamo per approvare. Indubbiamente questa limitazione darebbe anche un'etica al provvedimento che noi abbiamo giudicato iniquo: si tratta di favorire le classi meno protette, le classi che hanno bisogno di maggior sostegno. In questo senso noi ci dichiariamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento proposto.

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, già in sede di discussione generale mi ero addentrato in questo problema che è fondamentale; e già in quella sede ebbi a prevedere il connubio che è avvenuto: i liberali che tanto si sono allarmati...

F I N I Z Z I . Il connubio è fra i democristiani e i comunisti.

D E M A R Z I . Mi lasci parlare. Voi ora appoggiate la tesi dei comunisti.

F I N I Z Z I . Noi non affermiamo concetti comunisti. Noi affermiamo concetti di libertà democratica. Non dite di queste cose! Dopo il connubio democristiano-comunista, si afferma questo!

D E M A R Z I . Insisto sul « connubio »; vi ricordo ancora una volta quello che ho già avuto occasione di dirvi per il divorzio: « connubio ». I liberali si scandalizzano se Cipolla si trova d'accordo con De Marzi e si strappano le vesti: abbiamo sentito il senatore Veronesi veramente fare il pianto greco su questo argomento. Poi su un argomento veramente produttivistico come l'impostazione generale della legge voi diventate classisti come i comunisti nel solo interesse, prettamente materialistico, dei portafogli. Questa è la verità, perchè voi dell'opposizione con il vostro emendamento lasciate alla mercè dei proprietari gli affittuari di una certa portata e questo è proprio quello che essi

vogliono per essere liberi di fare quello che credono e questo non solo per gli affittuari conduttori, ma anche per gli affittuari più modesti perchè sarà facile strappare loro una dichiarazione con la quale, per avere una campagna, o un'azienda agraria in affitto, rinunciano ad essere considerati coltivatori diretti perchè come tali non riuscirebbero ad ottenere questa affittanza. E infatti il vostro emendamento porta a queste conseguenze. Ma come si fa a parlare di queste discriminazioni adesso che abbiamo già la legge sull'equo canone? L'equo canone infatti esiste per tutti i tipi di affittanza e noi non portiamo una innovazione.

I sostenitori dell'emendamento vogliono dimostrare di essere i soli difensori dei coltivatori diretti. Ma, anche quando noi abbiamo approvato la legge sull'equo canone, si sono guardati bene dal dire che l'equo canone riguarda una parte dei fittavoli. L'equo canone già da tanti anni riguarda tutta l'affittanza, perchè anche dal 1950, quando cioè iniziò questo nuovo istituto giuridico, ad oggi la figura del coltivatore diretto è ben diversa. Qual è oggi la differenza tra coltivatore diretto e conduttore? Ho già detto che anche nella Valle Padana il conduttore di vecchia memoria è scomparso anche perchè è scomparso per fortuna il tipo di salariato essendosi questo dedicato ad altre attività, anche a causa della meccanizzazione delle aziende agricole. Quindi proporre ora questa legge solo per le aziende dei coltivatori diretti non implica un aiuto per i coltivatori diretti, ma una selezione che può sembrare a favore di questa categoria, ma che diventa invece un peso su di essa e un vantaggio alla proprietà fondiaria che sul terreno a disposizione, per quanto riguarda le aziende a conduzione, potrà fare quello che vorrà.

Come si può pensare che tutta la problematica del progresso tecnico, delle riconversioni e delle ristrutturazioni possa limitarsi ad una sola categoria delle affittanze? Questo è fuori di ogni realtà.

Ritengo che voi abbiate fatto questa proposta perchè avevate bisogno di farla, ma insistere su questo tema vuol dire insistere proprio su un tema che ci fa tornare indietro sul problema dell'equo canone che oggi viene esteso a tutti, e questo, per quanto riguarda il settore dei miglioramenti, è veramente una cosa abnorme da un punto di vista tecnico e produttivistico. Grazie.

ROSSI DORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Desidero associarmi con pieno consenso a quanto ha detto il senatore De Marzi, convinto che il trattamento della impresa debba essere unitario.

Ci stiamo avviando verso un periodo nel quale i coltivatori diretti ricorreranno all'impiego di capitali e talvolta a mano d'opera salariata in misura più larga che in passato, per cui la distinzione tende a ridursi inevitabilmente. È quindi un errore, a mio avviso, fare in una legge organica sull'affitto una discriminazione che andrebbe a tutto danno delle imprese coltivatrici più estese e avanzate nonchè a danno di quelle associate che in molti casi potrebbero assumere le caratteristiche di vere e proprie imprese di conduzione, come in parte già oggi avviene.

Per queste ragioni mi associo a quanto ha detto il senatore De Marzi e, poichè ritengo che questo sia un errore che porterebbe a gravi inconvenienti, vorrei pregare i colleghi di parte comunista di rinunciare a questo emendamento soprattutto per la contraddizione insita nel fatto che l'equo canone è oggi già applicato a tutti. È facile immaginare cosa avverrebbe se creassimo due mercati dell'uso della terra: se, infatti, l'affitto a conduttore diventasse un affitto libero e quindi ambìto, verrebbe ovviamente a trovarsi in condizioni di difficoltà l'affitto a coltivatore diretto. Ciò significherebbe, quindi, indebolire la posizione dei coltivatori diretti, non rafforzarla.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MORLINO, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento e quindi racco-

manda il testo della Commissione. Ciò, oltre che per le ragioni di merito che sono state svolte, anche per ragioni di tecnica legislativa. Questa legge, per quanto attiene all'equo canone, modifica una legge vigente che sottopone alla disciplina dell'equo canone tutti gli affitti e quindi deve essere modificata, anche per ragioni di uguaglianza, in tutto l'ambito della sua applicazione.

Occorre inoltre riguardare un altro aspetto che è secondo me molto importante: tutti abbiamo detto che approviamo questa legge per una ragione di maggior certezza del diritto e per rendere effettiva la volontà del legislatore che abbiamo visto non essere stata applicata con l'altra legge. Se qui proponiamo una distinzione tra affittuari imprenditori e coltivatori diretti, dettiamo — come osservava il senatore Rossi Doria — due regimi diversi per la proprietà, esercitando una spinta a favore del tipo di conduzione che, dal nostro punto di vista ma credo anche secondo i proponenti, non si vuole più favorita. Per questi motivi il relatore, in coerenza con quanto proposto dalla Commissione, chiede che l'emendamento sia respinto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Secondo l'avviso del Governo questa deve essere una legge organica per l'affitto a favore dell'impresa agraria. Quindi essa deve disciplinare sia l'affitto a coltivatore diretto, sia a conduttore non coltivatore diretto.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla, insiste per la votazione dell'emendamento?

* C I P O L L A . Le motivazioni di questo emendamento sono state già esposte dal collega Poerio, ed ho avuto anch'io l'onore di trattarne nel corso della discussione generale.

Tutti qui abbiamo parlato di riforme delle strutture agrarie, ma dobbiamo tener presente che un'agricoltura moderna — e qui sta il punto su cui il discorso con i colleghi che si rifanno al movimento contadino cattolico deve essere portato avanti — è un'agricoltura basata sulla proprietà coltivatrice associata, anche nei Paesi capitalistici. Quindi, sostenere non solo con le norme sull'equo canone ma anche con le norme sulle trasformazioni un consolidamento, impossibile, noi diciamo, oltre che dannoso, dell'azienda capitalistica significa dare un colpo a quello che è invece un orientamento generale che noi ci proponiamo di far avanzare.

L'approvazione di questo emendamento non può impedire che la questione dell'equo canone possa essere esaminata da un punto di vista di carattere generale; noi vogliamo affermare fermamente questo principio della predominanza dell'azienda coltivatrice, né ci preoccupa il carattere strumentale (che io debbo denunziare) del voto dei liberali e dei missini. Infatti, mentre noi partiamo dalla considerazione di una spinta riformatrice che elimini l'azienda capitalistica non meno che la rendita fondiaria o parassitaria, essi cercano — io credo — senza nessun successo, perchè non mancherebbero i voti di chi vuol venire incontro ai coltivatori diretti e anche all'altra parte...

F I N I Z Z I . Ecco la dichiarazione! È consapevole che l'emendamento non passa. Altro che strumentalizzazione da parte dei liberali! Sta affermando che è sicuro che l'emendamento non passa!

C I P O L L A . Noi abbiamo detto che tutto il vostro atteggiamento è strumentalizzato perchè voi siete stati contro tutta la legge per difendere la rendita fondiaria e l'azienda capitalistica. Difatti allorchè si è discusso sulle commissioni per l'equo canone, si è rilevato che i rappresentanti dei proprietari fondiari e degli affittuari capitalistici hanno votato assieme per tenere alti i canoni di affitto. Questo dobbiamo dirlo per chiarezza e linearità della nostra posizione.

Noi siamo su una posizione di difesa dell'azienda coltivatrice perchè riteniamo che l'avvenire dell'agricoltura italiana sia nella azienda coltivatrice, singola e associata, so-

stenuta dall'intervento dello Stato. Riteniamo inoltre che i vostri siano voti strumentali non a favore della legge, ma contro di essa. (*Interruzione del senatore Grimaldi*).

F I N I Z Z I . Noi siamo coerenti con quanto abbiamo sostenuto in Commissione. (*Repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 0. 1 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 0. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 1. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

TITOLO I

NORME SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

" Nell'affitto di fondo rustico i canoni devono essere determinati in denaro, con o senza riferimento al prezzo dei prodotti agricoli " ».

1. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi abbiamo proposto è ispirato ad un principio di libertà, cioè di rispetto dell'autonomia contrattuale, dell'autonomia privata.

È un emendamento che suffraga tanto gli interessi del concedente quanto quelli dell'affittuario, poichè non v'è nessuna ragione per pretermettere la preoccupazione che un processo svalutario riferentesi in modo specifico alle derrate agricole particolari del fondo concesso possa creare uno squilibrio, nel rapporto sinallagmatico delle prestazioni tra le parti, che turbi la funzione della contrattazione.

L'emendamento offre quindi la possibilità di legare il corrispettivo in denaro ad un equivalente in derrate agricole e costituisce, secondo noi liberali, non solo un principio di libertà, ma soprattuto un ampliamento della funzione del contratto di affitto che, secondo questo principio, viene posto a disposizione delle parti contraenti, il che indubbiamente in ogni ipotesi si risolve a vantaggio tanto dell'una quanto dell'altra parte. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M O R L I N O , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1. 1 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 1.1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

del Capo dell'ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante;

dell'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;

di due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;

di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

I componenti della Commissione sono nominati dal Prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione è presieduta dal Prefetto o da un vice Prefetto da lui delegato.

Il Prefetto può delegare la direzione tecnica dei lavori al Capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno ed a maggioranza assoluta dei presenti ».

1. 0. 1 DE MARZI, TORTORA, SCHIETROMA

P R E S I D E N T E . A questo emendamento è stato presentato un sub-emendamento da parte del senatore Compagnoni e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

All'emendamento 1. 0. 1, al primo capoverso, sostituire le parole: « tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti », *con le altre*: « cinque rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti ».

1. 0. 1 -*sub* COMPAGNONI, CIPOLLA, POERIO, DEL PACE, PIRASTU, LUSOLI, CHIAROMONTE, MACCARRONE Pietro

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Cipolla e di altri senatori è stato inoltre presentato un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 5, che tratta la stessa materia degli emendamenti letti in precedenza. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. . . .

« La Commissione tecnica provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è costituita:

dall'Ispettore agrario provinciale che la presiede;

da 3 rappresentanti della proprietà fondiaria;

da 3 rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

da 3 rappresentanti dei lavoratori della terra.

I rappresentanti delle categorie sono designati dalle rispettive Organizzazioni a carattere nazionale e sono nominati dal Prefetto con proprio decreto in modo da assicurare la presenza nella Commissione delle principali Organizzazioni a carattere nazionale.

Le deliberazioni della Commissione, in prima convocazione, sono valide quando sono

adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti ».

5.0.1 CIPOLLA, LUSOLI, BENEDETTI

P R E S I D E N T E . Data l'omogeneità della materia cui si si riferiscono i tre emendamenti di cui è stata data lettura, essi saranno discussi congiuntamente.

T O R T O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R T O R A . Molto brevemente, signor Presidente, perchè la nostra proposta si illustra da sè. Intendo fare soltanto alcune brevi considerazioni. Il Comitato ristretto nei suoi lavori ha dato molta importanza alle commissioni provinciali in quanto sono strumenti esecutivi, di applicazione della legge. Dichiaro che una buona legge senza strumenti applicativi idonei può risultare una cattiva legge in quanto si tradisce (come è accaduto qualche volta) il suo spirito. Tanto più nel nostro caso, in quanto abbiamo determinato un arco di coefficienti da adottarsi secondo la realtà delle zone o la condizione delle aziende agricole. Ebbene è chiaro che dovendo le commissioni provinciali occuparsi direttamente di questo problema, cioè dell'applicazione di questo coefficiente, se i rapporti di forze sindacali giocano a favore di una parte si corre il rischio di applicare il coefficiente secondo gli interessi di questa parte.

Secondo l'esperienza che abbiamo avuto, considerando il lavoro delle precedenti commissioni per l'applicazione dell'equo canone, noi correremo il rischio, se dovessimo ripetere questi rapporti di forze, di applicare sempre il coefficiente massimo. Ora noi intendiamo invece con questa proposta assicurare alle commissioni un vero carattere di pariteticità, in quanto quella pariteticità che si dice essere propria delle commissioni che operano attualmente per l'applicazione dell'equo canone in realtà non è altro che una finzione, perchè nelle dette commissioni (se vogliamo esaminare soltanto i rappresentanti sindacali) notiamo che sono stati nominati due rappresentanti dei proprietari, due degli affittuari capitalisti e due degli affittuari coltivatori diretti. Poichè gli affittuari capitalisti militano nello stesso sindacato, cioè nella Confagricoltura, in ogni caso, se noi esaminiamo i verbali delle commissioni, hanno assunto un atteggiamento comune venendo quindi a determinati risultati. Infatti, proprio in virtù di questi rapporti di forze sindacali che si sono determinati nelle commissioni, abbiamo che nel Mezzogiorno del nostro Paese, cioè nelle zone più povere, si pagano canoni di affitto superiori a quelli che vengono pagati nella Valle Padana. Noi non vogliamo rovesciare i rapporti di forze esistenti. Non vogliamo, per reazione, che oggi questi rapporti di forze giochino a favore soltanto degli affittuari coltivatori diretti, però intendiamo che le commissioni siano effettivamente paritetiche e che non si assista più alla finzione (del tutto incostituzionale) della presunta pariteticità. Con la nostra proposta si viene a stabilire effettivamente un equilibrio e una parità fra le forze sindacali. Infatti noi proponiamo che delle commissioni facciano parte: il presidente, che è il capo dell'ispettorato agrario provinciale, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, due rappresentanti dei proprietari, un rappresentante degli affittuari conduttori e tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti. In tal modo nel rapporto delle forze sindacali si avranno tre rappresentanti della Confagricoltura e tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

Questo è il senso della nostra proposta che tende a ristabilire un grado di pariteticità nelle commissioni che noi riteniamo strumenti molto importanti ai fini dell'applicazione di questa legge secondo lo spirito che la anima.

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* C I P O L L A . In Commissione, esaminando il funzionamento della legge del 1962,

ci siamo trovati di fronte alla constatazione unanime che le commissioni così come erano costituite non avevano funzionato e non potevano funzionare. Infatti in base alla legge del 1962 delle commissioni facevano parte: l'ispettore agrario che presiedeva, tre rappresentanti della proprietà, due affittuari coltivatori diretti, un affittuario capitalista, un esperto scelto tra i proprietari e un esperto scelto tra i coltivatori diretti. Il risultato era che una sola organizzazione a carattere sindacale, cioè l'organizzazione padronale, la Confida, aveva in ogni commissione i tre rappresentanti della proprietà, l'esperto in rappresentanza della proprietà e il rappresentante degli affittuari imprenditori. Pertanto una sola organizzazione (ed ecco perchè non bisogna mischiare le due categorie) veniva ad avere 5 rappresentanti sui 9 componenti di ogni commissione. Ora, chiunque abbia esperienza di associazioni sindacali sa che prima della riunione i 5 rappresentanti della Confida stabilivano quello che dovevano fare; infatti bastava che i 5 non si presentassero (quante interpellanze e interrogazioni sono state presentate perchè in alcune provincie non si riuniva la commissione dell'equo canone!) per impedire che si arrivasse alla formulazione delle tabelle.

Quindi bisogna modificare, ma come? Vi è stata un'ampia discussione a questo proposito, perchè davanti a noi c'era il tabù della pariteticità, come se un milione di famiglie coltivatrici in regime democratico potesse avere la stessa rappresentanza delle poche decine di migliaia di proprietari. Si è constatato che comunque la pariteticità non poteva essere assolutamente difesa. Perciò vi sono state varie ipotesi, tra cui la prima era quella di assicurare ai coltivatori diretti una rappresentanza proporzionale al loro peso sociale. Un'altra ipotesi è quella contenuta nell'emendamento che noi presentiamo, che è conseguente alla decisione da voi assunta di voler estendere l'area della legge all'affitto capitalistico. Infatti in questi casi non c'è dubbio che, come ricordava molto bene ieri il compagno Cuccu, non si tratta di un rapporto a due, ma di un rapporto in cui ci sono tre categorie interessate: la proprietà fondiaria da un lato, l'affittuario capitalista dall'altro e — vivaddio! — i lavoratori la cui rappresentanza deve essere pure presente e ha diritto di dire la sua parola, perchè non è indifferente per il bracciante agricolo, durante la trattativa sindacale, che il livello dei canoni sia più o meno elevato, non è indifferente per il bracciante agricolo, quando contratta l'occupazione, stabilire qual è il livello dei canoni, se più o meno alto.

C'è poi un altro motivo: estendendo l'area di applicazione della legge, come ben ha ricordato il senatore Morlino, a tutta una serie di rapporti misti, dobbiamo tener presente che questi piccoli contadini, semiproletari (mi riferisco specialmente a quelli del Mezzogiorno che rientreranno nell'area dell'affitto attraverso gli articoli del terzo titolo di questa legge) non sono oggi rappresentati nelle organizzazioni classiche degli affittuari. Essi sono invece rappresentati, come affittuari non a tempo pieno, in quanto sono contemporaneamente braccianti agricoli od anche piccoli coloni che lavorano un altro pezzo di terra (sappiamo che in Lucania, Sicilia, Campania ed altre regioni del Mezzogiorno ve ne sono molti), in altre organizzazioni sindacali.

Ecco perchè noi abbiamo proposto che non due, ma tre fossero i contraenti nella commissione per trattare i prezzi pubblici della terra. Abbiamo infatti proposto che vi fossero tre rappresentanti dei proprietari, tre degli affittuari, tre delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. In questo modo affronteremo non solo l'oggi, ma anche il domani con le prospettive che questa legge deve aprire.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo presentato quest'emendamento: proprio qui cade il discorso sul peso del movimento dei contadini nella vita pubblica. Se quest'Assemblea, trattando la materia del collocamento, ha giustamente considerato la prevalenza degli interessi dei lavoratori rispetto agli interessi dei datori di lavoro (ed abbiamo votato tutti in questo senso, salvo piccole frange insignificanti nella vita sociale e politica del nostro Paese), per-

chè lo stesso criterio non deve valere anche per le campagne?

Da tutte le parti sono venuti riconoscimenti sul carattere prioritario degli interessi dell'affittuario coltivatore rispetto a quelli della proprietà assenteista.

Pertanto, non avendo voluto voi mantenere l'accordo del 1936, è giusto tener presente e valutare l'interesse dell'affittuario coltivatore. D'altra parte la legge oltre al massimo stabilisce anche il minimo e quindi stabilisce due limiti al di sotto e al di sopra dei quali non può esserci nessuna maggioranza.

In questo momento in cui i contadini non sono presenti con forza sulla scena politica delle grandi lotte sindacali sarebbe di grande significato sociale che da parte di questa Assemblea non si stabilisse un trattamento differenziato rispetto a quello fatto alle categorie operaie per quanto riguarda la questione del collocamento.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento in esame che si integra con quello presentato dal collega Compagnoni.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Non è da dimenticare che l'affitto di fondi rustici è un contratto che disciplina rapporti privatistici. Al fine di stabilire l'equità delle prestazioni e delle controprestazioni occorre che gli organi chiamati a determinare i criteri equitativi rappresentino in condizioni di pariteticità le parti contraenti che nell'affitto sono due e non più di due. Anche per ragioni di legittimità costituzionale si appalesa, quindi, necessario che la commissione tecnica provinciale sia costituita da un uguale numero di rappresentanti dei locatori e di rappresentanti degli affittuari.

Siamo, pertanto, contrari a tutti gli emendamenti presentati che tendano a modificare l'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che merita piena conferma e convalida.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Anche io sono contrario alla modifica dell'assetto dei componenti della commissione tecnica provinciale. Occorre che venga rispettato un principio di pariteticità che è fondamentale nella definizione di rapporti tra soggetti aventi interessi in contrasto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M O R L I N O , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dai senatori De Marzi, Tortora e Schietroma e contrario agli altri emendamenti.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La commissione tecnica provinciale così come viene proposta nell'emendamento dei senatori De Marzi, Tortora e Schietroma dà garanzia di efficienza, di competenza tecnica e di obiettività.

Quindi il Governo è favorevole all'emendamento n. 1. 0. 1 ed è contrario all'emendamento n. 5. 0. 1 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori, così come è contrario al sub-emendamento presentato dal senatore Compagnoni e da altri senatori.

C O M P A G N O N I . Domando di parlare per illustrare il sub-emendamento all'emendamento n. 1. 0. 1 che non è stato ancora illustrato.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, devo dire poche parole sull'emendamento che consideriamo subordinato rispetto a quello già illustrato dal collega Cipolla. Con quest'emendamento all'articolo 1-*bis* presentato dal collega De Marzi e da altri senatori noi proponiamo di aumentare il numero dei rappresentanti dei coltivatori in seno alla commissione tecnica provinciale. La ragione di questa nostra proposta di portare da tre a cinque i rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti in seno a questa commissione deriva dalla necessità, che è stata riconosciuta da tutti durante l'ampio dibattito che si è svolto nelle Commissioni,

di rendere funzionanti le stesse commissioni tecniche provinciali.

È stato ampiamente dimostrato nel corso di quel dibattito che le commissioni, sia quella tecnica centrale sia quelle tecniche provinciali, per il modo in cui erano composte in base alla legge del 1962 non erano in grado di funzionare.

Ora, il collega De Marzi propone una parziale modifica di quella composizione. Ma noi ci troveremo praticamente ad avere ancora una rappresentanza delle diverse forze in seno alla commissione tecnica provinciale che non ne garantisce la funzionalità. Infatti si propone che la commissione tecnica provinciale sia composta da due rappresentanti dei proprietari, da un rappresentante degli affittuari conduttori che viene nominato, come i rappresentanti dei proprietari, dalla Confagricoltura e da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori. Quindi avremo praticamente ancora, di fatto, una rappresentanza paritetica.

I colleghi della maggioranza che hanno partecipato all'elaborazione della legge che noi stiamo discutendo dicono che vi è la necessità di rendere funzionanti queste commissioni; però essi affermano contemporaneamente che non si può superare il principio della pariteticità, altrimenti si renderebbe incostituzionale la legge. Qui si rileva una contraddizione di fondo: mentre è stata più volte ripetuta la necessità di determinare per legge i canoni e quindi di sottrarli alla contrattazione delle parti interessate e la necessità di un regime pubblico, come ha ribadito poc'anzi il collega Morlino, nella determinazione del prezzo d'uso della terra — un regime pubblico che sottragga questa determinazione alle parti interessate — poi si ripiega praticamente, attraverso la paritetiticità delle commissioni tecniche provinciali, su quella che lo stesso collega Morlino in Commissione definiva una sorta di trattativa sindacale paritetica che è in contrasto con il principio che noi abbiamo voluto affermare. Ma tutto ciò, ripetono i colleghi che sostengono questa tesi, è necessario per non correre il rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Ora io desidero richiamare alla mente di tutti noi la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 1969 la quale ci pare abbia dato una risposta pertinente per tranquillizzare tutti coloro i quali riconoscono la giustezza della nostra proposta ma mettono avanti il pericolo dell'incostituzionalità.

Cosa ha detto la Corte costituzionale con la sentenza alla quale ho fatto riferimento? Ha detto esplicitamente che l'autonomia contrattuale delle parti deve cedere di fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione. Quindi la Corte costituzionale, sulla questione della necessità di armonizzare i rapporti sociali in agricoltura con i princìpi sanciti dall'articolo 44 della Costituzione, ha sottolineato l'importanza del raggiungimento di questi obiettivi di ordine superiore che evidentemente non possono essere raggiunti se restiamo ancorati a questa cosiddetta pariteticità nella composizione delle commissioni tecniche provinciali.

Per tutte queste ragioni noi riteniamo importante il nostro emendamento che, se accolto, ci farebbe uscire da questa situazione e consentirebbe di garantire la funzionalità di questi organismi sulla cui attività si deve fare rilevante affidamento per l'applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 0. 1 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 5. 0. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il *sub*-emendamento presentato dal senatore Compagnoni e da altri senatori all'emendamento n. 1. 0. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1. 0. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Qualora la Commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvederà la Commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, l'equo canone sarà corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale attuale dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Si dia lettura dei primi quattro.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sono aggiunti i seguenti commi:

La Commissione tecnica provinciale, nel determinare i livelli di equità, può prendere a base i dati tecnici ed economici del catasto dei fondi rustici in sostituzione degli altri elementi previsti nel comma precedente.

La deliberazione della Commissione tecnica provinciale continua ad aver vigore anche dopo la scadenza del biennio della sua pubblicazione sino a quando non sia stata deliberata la tabella dei canoni di affitto per il biennio successivo ».

2. 6 FINIZZI

In via subordinata all'emendamento 2. 6, al primo capoverso, dopo le parole: « la Commissione Tecnica provinciale », *inserire le altre*: « per i contratti ad affittuario coltivatore diretto ».

2. 6/1 FINIZZI, BALBO

In via subordinata all'emendamento 2. 6, *al primo capoverso, alle parole*: « quattro anni » *sostituire le altre*: « due anni ».

2. 6/2 FINIZZI, BALBO

Al primo capoverso, alle parole: « 4 anni », *sostituire le altre*: « due anni ».

2. 7 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, ritiro gli emendamenti nn. 2. 6 e 2. 6/1 in quanto li considero superati per gli indirizzi che l'Assemblea ha assunto. Quindi passo senz'altro all'emendamento n. 2. 6/2. L'emendamento mira a ripristinare il termine di due anni di validità, per la deliberazione della tabella da parte della commissione tecnica provinciale, anzichè di quattro, come viene proposto dalla nuova legge.

La maggiore durata di quattro anni non ritengo che trovi rispondenza nel dinamismo della vita economica odierna. Indubbiamente questo dinamismo era meno accentuato nel 1962, quando il legislatore trovò adeguato il termine di due anni per la validità della tabella. Ora, in un periodo in cui questo dinamismo ha raggiunto un'accentuazione così progressiva e così immediata e sollecita, non ritengo che si debba ampliare a quattro anni la validità stessa, e ciò nell'interesse di entrambi i soggetti, quindi né a vantaggio del concedente né a vantaggio dell'affittuario. Un termine più adeguato darà la maggiore certezza e assicurazione che la misura del canone sarà più rispondente al tempo in cui esso trova applicazione. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

F I L E T T I . La determinazione delle tabelle dei canoni da farsi ogni quattro anni non appare conferente: la varietà dei costi dei materiali e della mano d'opera e l'oscillazione del mercato consigliano che le tabelle siano riesaminate e compilate periodicamente in termini più brevi. Proponiamo pertanto che la commissione tecnica provinciale determini le tabelle ogni due anni, così come avveniva in precedenza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti nn. 2. 6/2 e 2. 7, che sono identici.

M O R L I N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 6/2, identico all'emendamento n. 2. 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 2. 6, al secondo capoverso, dopo la parola: « stabilirà », *inserire le altre*: « , tenuto conto degli oneri che gravano sulla proprietà a titolo dei contributi consortili e simili, ».

2. 6/3

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . Riterrei indispensabile per chiarezza e per necessità che al secondo comma dell'articolo 2, dopo la parola « stabilirà », si inseriscano le altre « tenuto conto degli oneri che gravano sulla proprietà a titolo dei contributi consortili e simili ». Si tratta di oneri che gravano sul proprietario, che hanno una finalità sociale nell'ambito della programmazione, rispondente a tutte le direttive, e quindi tali da non poter che meritare il giusto riconoscimento, in maniera che in sede di determinazione della misura del canone il concedente venga in linea di rivalsa alleggerito dell'onere dei contributi consortili. È un qualcosa — torno a dirlo — così giusto e ineccepibile che ho fiducia che la mia proposta trovi accoglimento da parte degli onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M O R L I N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 6/3 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 72 volte ».

2. 8 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Nel disegno di legge sono stati stabiliti dei moltiplicatori minimi e massimi. Questi moltiplicatori, secondo il disegno di legge, variano da 12 volte a 45 volte. Poichè le varietà colturali sono molteplici si reputa opportuno che alle commissioni provinciali sia conferito un più largo potere: debbono cioè determinare le tabelle prevedendo i coefficienti in misura più larga. Pertanto proponiamo che si stabilisca un minimo di 24 volte e un massimo di 72 volte. Entro questi limiti potranno essere meglio disciplinati i rapporti tra locatore ed affittuario.

D E L P A C E . Ma vuol dire triplicare l'equo canone: scherziamo?

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E M A R Z I . A nome della Commissione, mi dichiaro contrario.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 8. presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato l'emendamento n. 2. 6/4 tendente a sostituire, in via subordinata all'emendamento n. 2. 6, al secondo capoverso, le parole: « 45 volte » con le altre: « 75 volte ».

Il senatore Finizzi ha facoltà di svolgerlo.

F I N I Z Z I . L'emendamento riflette soltanto la misura del massimo di moltiplicazione.

Lo scopo è ovvio. Vi sono aziende terriere nelle quali sono stati impiegati larghissimi mezzi finanziari. Esse sono state portate a un livello invero eccellente che merita apprezzamento e considerazione, e non disprezzo, da noi legislatori.

Ora, se il limite massimo non viene ampliato in maniera da rendere alquanto apprezzabile la misura del canone, viene perpetrata una delle più grosse ingiustizie, non soltanto su un piano individuale ma soprattutto su un piano collettivo, su un piano generale.

Infatti il disconoscimento per legge di tutti quegli apporti miglioratari prefissati in una maniera categorica ed ineccepibile costituisce indubbiamente la remora più efficiente perchè mezzi finanziari non giungano, come destinazione, ai terreni. Ciò in un momento in cui si reclama da tutte le parti politiche e soprattutto da tutti gli operatori terrieri la necessità urgente e imprescindibile di dare una ristrutturazione adeguata alle aziende terriere perchè esse finalmente riescano ad avvicinarsi o a portarsi addirittura al medesimo livello delle aziende degli altri cinque Paesi comunitari.

D'altro canto il limite massimo di larghezza, poichè è uno strumento posto a disposizione non del singolo soggetto contraente ma di una commissione composta con cri-

teri di sicurezza nel perseguire la giustizia e l'equità, non dovrebbe essere per noi di ostacolo e di impedimento, appunto perchè quella commissione che noi stabiliamo nella sua formazione necessariamente riscuote la nostra fiducia e noi dobbiamo rispondere a questa fiducia dando alla stessa elasticità di potere che possa essere tale da far sì che l'azione della commissione sia veramente e praticamente corrispondente a princìpi di equità e di giustizia.

Inoltre il sistema automatico introdotto con la legge è così rigoroso che pretermette le differenziazioni che sussistono allo stato attuale tra aziende del Nord e aziende del Sud, differenziazione che deve essere colmata attraverso, appunto, questa differenza di coefficiente. Ma naturalmente questa operazione non potrà raggiungere il suo scopo se il limite è quanto mai ristretto e quanto mai miope e inconcepibile nella sua portata. Ecco perchè io torno a fare vive raccomandazioni agli onorevoli colleghi di prendere in considerazione senza preconcetti e senza preoccupazioni, che non c'è motivo che vi siano, l'emendamento in oggetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M O R L I N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 6/4 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

C H I A R O M O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R O M O N T E . Desidero sollecitare nuovamente lo svolgimento dell'interpellanza n. 227, presentata dal senatore Petrone e da me, sulla situazione edilizia ed urbanistica di Potenza.

P R E S I D E N T E . Assicuro che la Presidenza si renderà interprete della sollecitazione presso il Governo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

PIOVANO, ANTONICELLI, SOTGIU, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

— Premesso:

che a Castellammare di Stabia, con l'appoggio di un Ministro in carica, continua a funzionare di fatto, e nonostante la diffida del Ministero della pubblica istruzione, un Istituto superiore di scienze sociali;

che a Caserta un Ministro in carica, il prefetto, il provveditore agli studi ed altre autorità provinciali si sono recati in delegazione a visitare i locali predisposti per l'istituzione, di fatto e al di fuori di ogni disegno di programmazione, di facoltà universitarie distaccate dall'Università di Salerno (vedasi la cronaca sul giornale « Roma » del 16 dicembre 1969);

che tali istituzioni sono in aperto contrasto e conclamata sfida alle dichiarazioni ed agli impegni assunti davanti al Senato dal Ministro della pubblica istruzione nel corso della discussione del bilancio di previsione per il 1970 ed alle decisioni che, in sede legislativa, sono state recentemente assunte dal Senato stesso,

gli interpellanti, senza entrare nel merito delle questioni che dovranno essere affrontate in sede di programmazione della distribuzione territoriale delle università, anche sulla base della riforma universitaria, chiedono se ritenga compatibile con la funzione esercitata l'agitazione condotta, in sede locale, da Ministri in carica contro le decisioni e gli impegni del Ministro della pubblica istruzione e contro le determinazioni legislativamente assunte in sede parlamentare. (interp. - 260)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

MASCIALE, DI PRISCO, VENTURI Lino, RAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia vera la notizia apparsa sulla stampa secondo la quale l'INCIS — Istituto nazionale case impiegati dello Stato — aliena, mediante gara pubblica, un terreno sito in Roma, località Valmelaina, di 10.700 metri quadrati circa al prezzo base di lire 325 milioni.

Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere, nel caso la notizia risultasse esatta, come tutto ciò si possa conciliare con la pressante richiesta di case, anche da parte degli stessi dipendenti statali, i quali, certamente, non sono tutti proprietari di abitazioni, nè i loro stipendi o salari sono tali da non risentire l'incidenza rilevante del canone d'affitto, nonchè le ragioni della mancata costruzione di abitazioni su quel suolo che si vorrebbe alienare mediante gara pubblica. (int. or. - 1312)

FABRETTI, TOMASUCCI, MANENTI. — *Al Ministro della difesa.* — Poichè da alcuni giorni e senza alcun preavviso l'aeroporto di Falconara, a cui fanno capo importanti servizi aerei civili, è diventato centro di intensa attività di forze armate USA, con caroselli, in ogni ora, di aerei da guerra, sbarco ed imbarco di materiale bellico, uomini in sosta nell'ambito dell'aeroporto stesso, eccetera, con gravi disagi e viva apprensione delle popolazioni della zona e notevole danno al traffico aereo civile, e poichè nel vicino porto di Ancona fa capo un notevole traffico di materiale bellico, tutto ciò senza nessun motivo attinente la difesa militare del nostro Paese, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro ritiene che tali fatti siano in contrasto con gli obblighi imposti all'Italia dai vigenti patti militari e lesivi dell'indipendenza del nostro Paese;

2) quale connessione esiste tra tali fatti e l'attività militare e politica nella quale gli USA sono impegnati nei vari Paesi del Mediterraneo e nel Vietnam;

3) se si tratta di una esercitazione militare e quale ne è la durata. (int. or. - 1313)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PELLICANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave malcontento esistente tra gli appassionati della caccia a seguito di provvedimenti legislativi che vietano in Calabria la cacciagione con rete, togliendo la possibilità a molti sportivi di praticare, limitatamente a soli due mesi l'anno, un tipo di caccia tradizionale tipicamente calabrese.

Si fa presente che gli appassionati della caccia con rete per i verzellini ed i cardellini non disturbano affatto le correnti migratorie degli uccelli che, in genere, vengono poi catturati negli altri Paesi. D'altra parte, i verzellini ed i cardellini abbondano e non si avverte alcuna diminuzione della specie in quanto viene naturalmente incrementata la riproduzione proprio in Calabria, dove si riscontrano condizioni climatiche ed ambientali ideali per una lunga permanenza.

Si chiede pertanto se il Governo voglia riprendere in esame la questione, tenuto conto che la nuova disposizione ha ripercussioni economiche sia per lo Stato, in quanto non riscuoterà più le tasse di licenza (li-

re 21.000 annue per soli 2 mesi), sia per la zona che trae dei profitti da tale tipo di cacciagione. (int. scr. - 2856)

PELLICANO'. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se sia a conoscenza — e se, tramite la Amministrazione provinciale, intenda prendere i provvedimenti del caso — delle agitazioni e delle lamentele da tempo manifestate nella frazione di Radena-Mosorrofa del comune di Reggio Calabria.

Il centro agricolo di Radena dista dalla strada di Mosorrofa circa tre chilometri e ad essa, purtroppo, è collegato soltanto da una ripida mulattiera che si inerpica sui contrafforti dell'Aspromonte. Radena contava fino a pochi anni fa ben 52 famiglie, ridotte oggi a 20 per lo stato di isolamento e di abbandono.

Gli abitanti della zona sono da tempo in agitazione e premono perchè venga costruita la strada carrozzabile e non rimangano più in una condizione primordiale e senza possibilità di comunicazioni. Infatti, non solo la zona è ancora priva di tutte quelle comodità che la nuova tecnica offre, ma — cosa ancor più grave — i suoi abitanti sono costretti ad aspettare parecchio tempo (anche in casi urgenti) l'arrivo di un medico ed a trasportare i morti a spalla. (int. scr. - 2857)

MASCIALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della sanità, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'Amministrazione comunale di Andria (Bari), pur avendo consentito il formarsi di un vasto rione denominato « Maraldi » (dove sono insediate oltre 3.000 persone), dopo 5 anni non ha provveduto:

1) a costruire la rete idrica e fognante (la zona è priva finanche di una pubblica fontanina);

2) a costruire scuole (molti ragazzi non frequentano la scuola dell'obbligo);

3) a dotare il rione di pubblica illuminazione (avventurarvisi di sera è pericoloso per il buio);

4) a sistemare le strade (tutte impraticabili e con stagni di acqua malsana);

5) ad istituire una delegazione municipale;

6) ad istituire un posto di vigili urbani;

7) a collegare il rione con il servizio pubblico automobilistico (funziona in altri rioni della città);

8) a costruire una cabina telefonica;

9) ad istituire un'agenzia delle poste (la corrispondenza non viene recapitata);

10) ad istituire una farmacia.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se e quali provvedimenti urgenti s'intendono adottare per assicurare agli abitanti del predetto rione « Maraldi » tutte quelle opere indispensabili per il loro sviluppo civile e sociale. (int. scr. - 2858)

DOSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere a quale punto sono pervenuti i lavori — sospesi da oltre un anno — della commissione appositamente costituita presso il suo Ministero per lo studio e la formulazione di nuove norme dirette ad assicurare il rigoroso controllo ed il fermo contenimento della pratica della vivisezione su animali.

Per sapere, altresì, se ritiene di dare disposizioni precise affinchè i lavori stessi siano sollecitamente ripresi e condotti a termine, superando interessate resistenze non sempre collegate ad effettive finalità scientifiche e corrispondendo ai voti di tanta parte della pubblica opinione che da anni lamenta l'effettuazione incontrollata e spesso inutile di crudeli esperienze presso tanti istituti autorizzati o meno. (int. scr. - 2859)

PALAZZESCHI, FABIANI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che durante lo sciopero dei bancari, il 5 dicembre 1969, a Prato, il dirigente sindacale Birignani Giulio, che stava, nell'occasione, esercitando il proprio mandato sindacale e il diritto di sciopero e di propaganda di sciopero, a mezzo di un megafono, veniva avvicinato da un funzionario di pubblica sicurezza, richiesto di documenti di identità ed invitato al Commissariato di Prato. Qui veniva sottoposto ad un interrogatorio e, dopo che gli era stato contestato anche d'essere entrato nei locali del Banco di

Roma (cosa, questa, impossibile, perchè il Banco di Roma era chiuso), veniva invitato a firmare un verbale.

Gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri interrogati non ritengono il comportamento del funzionario di pubblica sicurezza succitato ingiusto e teso ad impedire l'esercizio di un legittimo diritto di sciopero e di propaganda, e quali provvedimenti intendono adottare per impedire a chiunque ogni azione di intimidazione e per salvaguardare a tutti i lavoratori i loro legittimi diritti di sciopero e di propaganda di sciopero. (int. scr. - 2860)

BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la sua opinione in merito ad un grave fatto verificatosi presso l'Università statale di Milano.

Gli studenti del suddetto ateneo hanno infatti scoperto in un sotterraneo un altoparlante collegato con l'Aula magna e con altre aule ove il movimento studentesco è solito tenere le proprie assemblee. Attraverso tale strumento è possibile alle autorità accademiche ed alla polizia ascoltare i dibattiti degli studenti. Del resto, da tempo l'Ufficio politico della Questura e la Procura erano in grado di riportare testualmente intere frasi di interventi svolti in assemblea dagli studenti.

L'installazione di apparecchi segreti per registrare l'attività svolta dal movimento studentesco si colloca nel contesto di una serie di altri gravi episodi. Il nuovo rettore, eletto pressochè clandestinamente e senza la partecipazione di un terzo del Senato accademico, ha annunciato una serie di misure di netto contenuto repressivo, come quella che tende ad impedire, avvalendosi eventualmente dell'intervento delle forze di polizia, l'ingresso nell'Università di persone estranee ad essa, ed ha prospettato la minaccia di denuncie nei confronti degli studenti che svolgessero attività politica fuori delle disposizioni stabilite dalla massima autorità accademica.

L'interrogante chiede al Ministro se non ritenga tutto ciò incompatibile con le regole della democrazia e del rispetto delle libertà e se non ravvisi, di conseguenza, la necessità di predisporre presso l'ateneo milanese una indagine volta ad accertare le responsabilità di quanto accaduto. (int. scr. - 2861)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

int. or. - 1157 dei senatori Valori, Di Prisco e Naldini, al Ministro degli affari esteri;

int. or. - 1165 dei senatori Calamandrei, Fabbrini, Sema ed altri, al Ministro degli affari esteri.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 18 dicembre 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di affitto di fondo rustico (37).

CIPOLLA ed altri. — Riforma dell'affitto a coltivatore diretto (313).

II. Discussione del disegno di legge:

Regolazioni finanziarie varie (860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari